

CCLXXVIII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Ranco chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al n° 2739. — Il presidente dà comunicazione delle notizie ricevute sulla salute del generale Garibaldi. — Il deputato Cavallotti svolge una sua proposta firmata anche da parecchi altri deputati riguardante la modificazione dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1875 sui diritti di autore — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — Seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio — Il relatore, deputato Pasquali, continua il suo discorso interrotto ieri — Brevi osservazioni del deputato Cavalletto. — Sull'ordine del giorno parlano il presidente del Consiglio, il deputato Mussi, il ministro delle finanze ed il deputato Nanni.

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Ferrini legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2739. Il Comizio agrario del circondario d'Asti rassegna alla Camera alcune proposte di modificazioni al disegno di legge sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta prediale nel compartimento ligure-piemontese.

RANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ranco sul sunto delle petizioni.

RANCO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 2739 concernente il disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria del compartimento ligure-piemontese, e di trasmetterlo alla Commissione incaricata di esaminare quel disegno di legge.

(È dichiarato d'urgenza.)

PRESIDENTE. Secondo il regolamento prescrive, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che esamina il disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria del compartimento ligure-piemontese.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di famiglia: l'onorevole Parenzo, di giorni 5; e per ufficio pubblico l'onorevole Fili-Astolfone, di giorni 10.

(Sono accordati.)

IL PRESIDENTE COMUNICA ALLA CAMERA LE NOTIZIE SULLA SALUTE DEL GENERALE GARIBALDI.

PRESIDENTE. Obbedendo alla deliberazione presa ieri dalla Camera, mi affrettai a telegrafare ieri stesso al prefetto di Napoli, perchè in nome della Camera si procacciasse notizie della salute del generale Garibaldi presso la sua famiglia. Ieri sera a ora tarda ricevei il seguente telegramma:

« Da relazione medica intorno stato generale Garibaldi risulta forze aumentate in rapporto miglioramento funzioni digestive, e cessazione catarro intestinale. Catarro bronchiale si conserva nel miglioramento di ieri. Prefetto Sanseverino. »

I bollettini successivi perchè giungano più presto a notizia degli onorevoli deputati, saranno affissi nelle sale di lettura.

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI PER MODIFICAZIONE ALLA LEGGE SUI DIRITTI DI AUTORE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura, gli chiedo quando esso possa assistere allo svolgimento di una proposta di legge degli onorevoli Cavallotti, Parenzo, Pullè ed altri per modificazioni all'articolo 2 della legge 25 agosto 1875 sui diritti di autore.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Sono disposto anche subito.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà all'onorevole Cavallotti di svolgere la sua proposta di legge.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

CAVALLOTTI. Ho sentito tanto a parlare in questi giorni (e me lo ricorda anche la presenza, qui a me vicino, dell'onorevole Mussi) di trasformazione e di conciliazione di partiti; e udito tanto ripetere che i vecchi partiti son morti e ch'è venuto il tempo di crearne dalla lor fusione e dai loro abbracciamenti uno nuovo, che ho detto fra me essere questo il momento buono per presentare questo disegno di legge: il quale nelle sue forme modeste, e per le firme che reca in calce, è precisamente la rappresentazione allegorica, la sintesi simbolica di quell'augurio o di quel sogno (*Ilarità*); anzi va ancora più in là dei voti che si sentirono a questo proposito esprimere giorni fa nella Camera. Ecco qua infatti: il disegno di legge reca la firma simpatica del mio amico Pullè, che siede su quei banchi di destra: poi viene più in qua e racimola sui banchi del centro le firme degli onorevoli Martini, De Renzis ed Indelli; poi ancora più in qua sui banchi di sinistra, e vi spigola le firme dell'onorevole Parenzo, dell'onorevole Oliva: infine arriva qui all'estrema sinistra così detta radicale: e all'*oliva* aggiunge delle *radici* per completare l'insalata: eccovi la firma di Fortis, di Aperti e la mia. Ed ecco così in questo pezzetto di carta bell'e composto il partito nuovo; ecco realizzato tra tutti i partiti il gran sogno dell'abate Bernardino de Saint-Pierre, dell'abbracciamento universale. (*Ilarità*)

Manco male, questo vuol dire che vi è ancora qualche cosa che può unire le nostre anime, avvelenate sempre tutti i giorni da questa maledetta peste della politica, vuol dire che vi è ancora un terreno su cui uomini di partito diverso si possono incontrare senza mangiarsi, senza guardarsi in cagnesco, e questo qualche cosa è l'arte, gloria dell'Italia che è stata, e speranza dell'Italia che sarà. E se l'arte potesse operare sempre di questi miracoli, sarebbe desiderabile che di artisti di professione qui dentro ce ne fossero 500 invece di esservene soltanto una dozzina: e metto per il primo della dozzina, l'onorevole presidente del Consiglio. (*Ilarità*)

E se tutte le discussioni nostre, se tutti i disegni di legge potessero realizzare la concordia esemplare di questo, non è vero, ottimo presidente, che ella risparmierebbe un paio di polmoni? Queste considerazioni potranno parere di poco momento per chi crede che un paese viva solo d'interessi materiali, non per chi crede che al suo essere incomba anche il soddisfacimento di interessi morali, intellettuali, superiori: per chi crede che di sola vita materiale un popolo non vive, e, ad ogni modo, non vive oltre i secoli; per chi crede che a più alti sereni orizzonti debba sorgere la vita dell'Italia rinnovata. (*Benissimo! Bravo!*)

Ed è a tutti costoro, che auguro essere nella Camera i più, a cominciare dal ministro che presiede alle cose dell'agricoltura, perchè l'arte è essa pure un vasto, fertile campo da coltivare, è a tutti costoro, dico, che io raccomando l'attuale disegno di legge, sul quale non isponderò molte parole, perchè sarà il caso di dirne più a lungo allorquando la discussione verrà, e perchè a convincere gli onorevoli colleghi della urgenza dei provvedimenti in esso contenuti, basteranno intanto i pochi cenni che io e l'amico Pullè e l'amico Parenzo abbiamo avuto l'onore di premettere nella relazione al progetto medesimo. Il quale non è neppure una novità, ma una semplice aggiunta, un complemento di una legge esistente; e tende a rendere la legge seria ed efficace: quello che ora non è: tende cioè a far cessare un brigantaggio, mi sia lecita la parola, una pirateria della quale da più anni, a dispetto delle leggi, a dispetto dei tribunali, a dispetto delle circolari anche recenti del mio egregio amico il ministro guardasigilli, è vittima l'arte drammatica in Italia.

Arte drammatica! *Cicero pro domo sua*, dirà qualcuno. Ebbene, il Cicerone è stato così poco sollecito delle cose sue, che è già più di cinque o sei anni che questa pirateria si esercita; e ci vollero i reclami dei nostri, dirò così, confratelli di sventura, ci vollero i reclami, le grida e le proteste d'uomini onorandi, che illustrano l'Italia col loro ingegno, e che si vedono quotidianamente derubati, per vincere la naturale pigrizia dei proponenti, e determinarli a venir qui a prendere questa iniziativa. E poi, domando a voi, o signori, se l'arte drammatica non sia una cosa da tutelarsi; domanderei al signor presidente del Consiglio se l'arte drammatica non sia un fondamento di Governo. (*Ilarità*) Si grida che l'arte fra noi è in decadenza; ed è vero. Si fanno umilianti confronti fra noi ed altri paesi; si lamenta tanto più ora che la morte ha devastato troppo dolorosamente il nostro campo, si lamenta la mancanza di produzioni, la mancanza di autori, di ingegni nuovi: e nessuno pone il problema del come l'arte possa vivere e prosperare, fino a che la legge che assicura agli altri cittadini il rispetto del portafoglio che portano in tasca, non assicuri anche a quelli che dell'arte vivono il diritto sul frutto dei loro lavori: come l'arte possa prosperare, fino a tanto che essa e gli autori si trovano in balia dei pirati. Ed è, veramente, a provvedere alla tutela degli autori che mirava l'antica legge del 25 giugno 1865: la quale però all'articolo 13 stabiliva una certa distinzione a modo suo fra i lavori già pubblicati per le stampe, ed i lavori inediti: per questi riconosceva assoluto il diritto all'autore: e quindi

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

vietata senza il suo permesso la rappresentazione: per i lavori già dati alla stampa, autorizzava invece la rappresentazione anche senza il permesso dell'autore o dei suoi aventi causa, solo prelevandosi a lor beneficio un 10 o 12 per cento sugli introiti.

Così, per quella legge antica l'autore ritraeva una rendita qualunque modesta dai lavori pubblicati; però la legge non lasciava di dar luogo a molti reclami, ed a moltissimi inconvenienti. Prima di tutto era già un'invasione bella e buona in quel che ha di più sacro il diritto intellettuale dell'autore sulla cosa sua; perchè mentre allo scultore, al pittore è pur dato modo che il pubblico giudichi la sua statua, il suo quadro, *per quello che è*, all'autore drammatico non accomoda un cavolo che compagne di istrioni gli vadano a calunniare, ad assassinare il suo lavoro in città dalle quali si aspettava il giudizio artistico; e lo scredita, il danno morale recato ai lavori da queste *esecuzioni* nel senso più francese della parola, compiute a dispetto dell'autore, non vale a compensarglielo il *decimo*. Bel gusto, per cinquanta o sessanta lire di *decimi* sentirsi dire, dopo un'esecuzione di quel genere: Quell'autore che bestial quel lavoro che porcheria! (*ilarità*) Aggiungasi di più, che questo tanto per cento non era sempre prelevato, perchè molti municipi si ricusavano di eseguire il controllo; solo alcuni, teneri dei diritti di autore, pensavano a tutelarli, molti altri non se ne davano affatto pensiero.

A togliere tutti questi inconvenienti venne la legge successiva dell'agosto 1875: la quale per mettere al riparo gli interessi degli autori semplificò le cose, e disse: pubblicati o no che siano, il diritto dell'autore sopra i lavori della mente sua è assoluto; pubblicati o no, senza il permesso dell'autore, nessuno potrà rappresentarli. Ed il provvedimento era tanto giusto che fu salutato con lieta speranza e dagli autori e dagli aventi causa, da tutti quanti all'arte danno culto, o ne curano gl'interessi; e viceversa, lì per lì, fu una specie di sgomento fra la rispettabile congrega dei signori pirati i quali credertero per un momento finita sul serio la gazzarra. E siccome questa pirateria artistica ha anch'essa i suoi organi, i così detti giornali teatrali. Ci sono lassù dei rappresentanti della stampa, domando loro perdono se chiamo giornali quei pezzi di carta, che servono di ricatto alle ballerine, ai cantanti (*Bravo! Bene!*), era curioso vedere i pirati convocarsi a consiglio e discutere sul modo di riparare alla fine della baldoria. I più onesti pensavano che, appena passata la legge, sarebbe convenuto rassegnarsi e tentar di venire alla meglio con gli autori a componimento; i più furbi proponevano la formula di Verdi: *torniamo all'antico*: se non

potremo più saccheggiare gli autori vivi, saccheggeremo gli autori morti, i quali, generalmente, di obiezioni non ne fanno. (*ilarità*)

Ma... c'era un *ma*: e un *ma* che arrivò in tempo a sgombrare tutti gli spaventi di quei signori. La legge era fatta: restava ad applicarla. Era fatto il campanello, bisognava metterlo al collo del gatto! E il legislatore non ci pensò, o meglio ci pensò a modo suo, seguendo cioè il pregiudizio (che la circolare recente del ministro guardasigilli mi dimostra non seguito dall'attuale Ministero), seguendo cioè il pregiudizio, di credere la proprietà artistica e letteraria una proprietà diversa dalla proprietà comune; di credere il diritto dell'autore sul frutto del suo ingegno, meno sacro del diritto del calzolaio sul ricavo delle scarpe che fa; e quindi, negando alla proprietà artistica i mezzi di tutela ordinari, di cui la proprietà comune gode, il legislatore credette di aver fatto tutto lasciando libero agli autori danneggiati il ricorso ai tribunali. Manco male avesse la legge inculcato ai procuratori del Re, che si trattava di un reato comune, e quindi di azione pubblica. Ma no, ci volle dopo molti anni l'opportuna circolare del ministro guardasigilli per venirlo loro a ricordare, e anch'essa quella circolare aspetta un complemento, perchè non riguarda che i soli libri, le sole opere stampate, e non tratta delle opere destinate a pubblico spettacolo, che sono precisamente quelle dove la pirateria si esercita su più larga scala. Era pratico questo modo seguito dalla legge? Risponda questo fatto solo. Dal giorno che la nuova legge destinata ad assicurare agli autori la tutela del frutto delle opere loro, andò in esecuzione, cessarono immediatamente, a quanti in Italia vivono dell'arte, tutti i proventi delle opere edite, quei poveri decimi d'una volta compresi: nè Paolo Ferrari, nè Achille Torrelli, nè quanti altri pel teatro scrivono, sui lavori pubblicati percepirono più il becco di un quattrino. E insieme agli autori, nel libero saccheggio, furono coinvolti tutti i loro aventi causa.

In che modo? In un modo semplicissimo. Ci saranno in Italia una sessantina e più di compagnie drammatiche. Di queste, tre o quattro principali; 10 o 12 secondarie, di artisti meritevoli del nome; il resto zingari dell'arte.

Tutte queste compagnie girano su e giù da un capo all'altro d'Italia: restano in ogni città un mese o due o tre settimane o due o tre giorni. Come volete che un autore il quale sta a Torino o a Venezia sappia che in quel giorno gli assassinano il suo lavoro a Girgenti o a Forlì o a Udine o alla Spezia?

Supponiamo, per un caso raro, venga a saperlo: manda la sua brava querela a Girgenti dove il furto

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

è stato compiuto e dove quindi il processo deve svolgersi. Quando arriva la querela, la compagnia ha alzato i tacchi per Udine. Se l'autore ha del tempo da perdere, segue la compagnia a Udine, ma trova che è andata a Sorrento. Supponiamo che sia un autore caparbio e si impunti ad inseguirla fino all'ultimo ed abbia danari da buttar via: manda innanzi il processo, ottiene la sentenza che gli dà ragione: e quando ha ottenuta la sua sentenza paga del processo le spese perchè la compagnia non è solvibile o la compagnia è sciolta. (*Approvazioni*) Così è accaduto che in principio parecchi autori si vollero levare il gusto di tentare così per prova qualche processo; ma dopo avere ottenuto trionfali sentenze, che riconoscevano il loro diritto, che condannavano i comici ad ammende ed indennizzi per la legge violata e per la rappresentazione indebita, dopo ottenute queste belle sentenze dovevano condonare gl'indennizzi non solo, ma rimetterci di loro tasca anche le spese tutte quante!

Così è che agli autori la voglia di far processi per forza passò; perchè la più parte non sono in grado di cavarsi dei gusti così costosi.

Da quel giorno l'industria, la pirateria letteraria ed artistica non conobbe più freno, e non salvò più neppure l'ombra dello scrupolo, neppure il rispetto delle apparenze.

Oggi è esercitata su così vasta scala, che gli stessi industriali qualche volta se ne sentono persino commossi: e si degnano allora di telegrafare in persona ai poveri autori spogliati: abbiamo dato il vostro lavoro: esito eccellente, molte chiamate: ne faremo molte repliche (*Si ride*) Si vuole un esempio umoristico, della disinvolture a cui arriva oggi questa industria così poco conforme alle idee del Codice sulla proprietà? Un giorno un mio onorevole collega mi scrive da Napoli e mi dice: guarda che qui, al teatro *Rossini*, c'è la tal compagnia, la compagnia Emanuel, che fa dei teatroni col tuo *Alcibiade* tutte le sere. Io scrivo al capocomico e gli dico: sento che tu fai dei teatroni col *Alcibiade* tutte le sere; siccome sai benissimo che non è roba tua; sai benissimo che non hai il permesso, potevi, almeno per cortesia, domandarmelo; invece non mi hai nemmeno detto: crepa. Il capocomico mi risponde: perchè ti devo dir crepa se ti voglio tanto bene? (*ilarità vivissima*)

E i danni non finiscono qui, perchè insieme con quelli degli autori ne vanno di mezzo altri interessi non meno rispettabili, quelli degli editori, quelli dei capocomici che rispettano l'arte e che all'arte danno un culto coscienzioso. Un editore compra a danaro contante uno spartito; un capocomico coscienzioso, e ce n'ha il cui nome è onore dell'arte,

compra a danaro contante un lavoro per darlo nuovo su quella tal piazza; va su quella piazza, trova che i denari li ha spesi male, perchè uno istrione l'ha precorso e gli ha già sfruttato, rubato e assassinato il lavoro. Che cosa resta al capocomico danneggiato? Imporre agli autori l'obbligo di non dare più i loro lavori alle stampe; e qui vedete offesi altri gravi interessi della produzione letteraria e della coltura nazionale: o fare processi agli autori perchè hanno pubblicato i lavori propri, e per ripetere da essi la rescissione dei contratti e la rifazione dei danni.

Qualch'anno fa un autore aveva venduto a un capocomico per 500 lire la priorità di un suo lavoro in una data città. Un bel giorno gli venne un processo, perchè il capocomico acquirente giunto sul luogo, trovò che una compagnia d'istrioni aveva già rappresentato a ufo il lavoro, siccome edito. L'autore ci rimise le 500 lire, e di più pagò le spese.

Tutti questi inconvenienti non si sarebbero verificati, e di essi non ci sarebbe neppure l'ombra, se il legislatore, come io diceva poco fa, avesse riguardata la proprietà letteraria ed artistica una proprietà come tutte le altre, e accordatale nè più, nè meno la protezione che tutte le altre hanno: e se cioè avesse aggiunto alla legge un solo paio di righe per renderla pratica. Queste due righe io, e vari miei amici l'avevamo domandate già cinque o sei anni fa, a chi allora sedeva sopra le cose della agricoltura, l'onorevole Maiorana-Calatabiano. Allora fu inutilmente. E le due righe le ritorniamo a proporre col disegno di legge che oggi propugniamo.

È vero, o non è vero che qui in Italia, se un borsaiuolo mette le mani nella tasca di un galantuomo che passa per la via, ci è il lodevole costume, se una guardia lo vede, di fermargli la mano? È vero, o non è vero che, se uno spettacolo offende la morale, se offende le leggi, l'autorità di pubblica sicurezza, non solo proibisce la recita, ma anche l'affissione dei cartelli che l'annunziano? E lo spettacolo di un lavoro rubato ad un autore, che ci ha sudato sopra, non è qualche cosa che offende e il senso morale ed il Codice comune, e la legge speciale, perchè l'autorità politica, quando una compagnia va a chederle il visto per la recita di un lavoro, senza averne il permesso che la legge prescrive, sa già preventivamente di accordare il visto ad un furto?

E perchè dunque lo accorda?

Ed ecco quindi tirata a fil di logica la semplice disposizione del nostro disegno di legge, che è questa:

« Chiunque voglia rappresentare, od eseguire un'opera, edita o non edita, adatta a pubblico spet-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

tacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'articolo 1, dovrà fornire all'autorità di pubblica sicurezza la prova scritta di averne ottenuto il consenso dall'autore, o dai suoi aventi causa. In difetto di tale consenso scritto, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà proibire la rappresentazione. L'autorità stessa dovrà in apposito registro tener nota delle rappresentazioni da lei consentite, del nome di chi ha data la rappresentazione, della data del permesso dell'autore od aventi causa a lei esibito. Di tale registro dovrà dare visione e rilasciare estratti a qualsiasi autore od avente causa, che ne faccia richiesta.

« Firmati: Cavallotti, Pullè, Fortis, Parenzo, Martini, Indelli, Aporti, De Renzis. »

Annunziato appena questo disegno di legge, ci vennero da tutte le parti ringraziamenti da autori, editori, capocomici, e preghiere di sollecitarne per quanto era possibile l'attuazione nell'interesse dell'arte. Contro questo progetto non ho udito sollevarsi che qualche timida obiezione in qualche appendice critica di giornali. Taluno affacciò il dubbio se all'autorità politica competeva immischiarsi negli interessi dei terzi ed in liti civili. Ma nessuno pretende che se ne immischi: e di che interessi di terzi, e di che liti civili mi venite parlando? La legge dice chiaro e tondo che senza il permesso dell'autore o degli aventi causa non è permessa la rappresentazione d'un lavoro drammatico. Ebbene: l'autorità che deve già per suo ufficio verificare se per la rappresentazione concorrono le volute condizioni verifichi se v'è anche questa, del rispetto alla legge, e se il permesso che la legge prescrive, la compagnia o la impresa che a lei ricorre, lo ha.

Un'ultima rettorica obiezione, e con questa concludo, ho udito affacciarsi da critici drammatici in nome della libertà. Della parola *libertà* si fa ora un gran consumo. (*Si ride*) Ma fra tutte le libertà immaginabili io credo vi debba essere, per chi non ha altra risorsa che il suo lavoro intellettuale, anche la libertà di camparci sopra. E quando i signori critici drammatici della scuola liberale ci vengono a dire: « alto là, lasciatevi spogliare in nome della libertà; ai comici la libertà di spogliarvi; a voi, se credete che vi spogliano a torto, la libertà di processarli », quando ci tocca sentire di questi ammonimenti, viene la voglia di sorridere. Voi passeggiate pel Corso, vi viene incontro un tale e vi prende garbatamente il soprabito o il ferraio. Voi guardate attorno per chiamare se c'è una guardia di pubblica sicurezza: ma no; si avvanza invece il critico drammatico della scuola liberale e vi dice: alto là, rispettate la libertà del signore: a lui la libertà di portarvi via di dosso il ferraio, a voi

la libertà di andarlo a ridomandare in tribunale. (*Libertà*) Se questa è la libertà non la capisco, e credo che nemmeno la Camera la capirà. E in questo caso le raccomando il nostro disegno di legge. (*Bene! Bravo! in tutti i banchi!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Senza essere artista, come diceva l'onorevole Cavallotti, mi piace tuttavia dichiarare che io consento in massima nella aggiunta che l'onorevole Cavallotti e parecchi altri nostri colleghi propongono all'articolo secondo: io credo che questa aggiunta sia richiesta dallo spirito della legge. Perchè l'articolo secondo della legge 10 agosto 1875 possa acquistare efficacia pratica è necessario che una disposizione positiva provveda al modo con cui il diritto accordato agli autori dalla legge si debba esercitare.

L'onorevole mio collega il ministro di grazia e giustizia aveva già, per così dire, anticipate le ragioni messe avanti dall'onorevole Cavallotti nella sua circolare del mese trascorso. Ma questa circolare che io non ho sotto gli occhi risguardava solo se male non mi appongo una parte dell'argomento. Conviene quindi determinare ora l'altra parte che si riferisce al diritto esclusivo di rappresentazione concesso agli autori drammatici.

Infatti, l'articolo secondo dice: « Niuno potrà rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'articolo primo, senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa. » Come ognuno vede nell'articolo non è indicata la disposizione, che accerti il consenso dell'autore. Forse questa disposizione riguardante non il diritto ma le modalità poteva introdursi per via di semplice regolamento. Ma poichè per rimuovere ogni ostacolo si crede meglio ricorrere ad una legge io non ho nulla ad opporre. Solo mi rincresce che non sia presente l'onorevole presidente del Consiglio; dal quale dipendono le autorità di pubblica sicurezza alle quali si intende affidare l'accertamento del consenso. Perciò in questa parte fo speciale riserva e mi propongo di studiare o decidere la cosa col ministro dell'interno.

Ma quando si trovasse difficoltà nel dare alla autorità di pubblica sicurezza lo accertamento del consenso, si cercherebbe con altri modi risolvere la questione. Credo che, con l'aggiunta di cui parliamo, il diritto di proprietà degli autori drammatici rimarrebbe eguagliato a tutti gli altri diritti di proprietà. (*Benissimo!*)

CAVALLOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Cavallotti.

(La Camera approva.)

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli uffici per gli ulteriori procedimenti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DAR FACOLTÀ AL GOVERNO DI PUBBLICARE E METTERE IN ESECUZIONE IL CODICE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge diretto a dar facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio. (*Parecchi deputati stanno conversando nell'emiciclo*)

Ha facoltà l'onorevole relatore di proseguire il suo discorso; e gli onorevoli colleghi sono pregati di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

PASQUALI, relatore. Signori, ieri io aveva l'onore di presentare, per sommi capi, le ragioni alle quali si raccomandava l'urgenza del Codice di commercio e di dimostrare altresì come nulla, in tesi generale, possa contrastare alla sua approvazione.

Se noi però volessimo per un istante soffermarci ancora sull'argomento per ricercare la ragione ultima di coloro che combattevano l'accettazione complessiva del progetto, potremmo forse scorgere in conclusiva analisi un pensiero di opposizione al sistema della codificazione, un richiamo alla scuola di Savigny. Ma è inutile intorno a questo argomento metterci ora a contrastare od a discutere.

Ormai è conquistato il principio che le leggi si abbiano a codificare e mal s'invocherebbe l'esempio dell'Inghilterra, imperocchè essenzialmente è per il sistema suo parlamentare che le riesce impossibile di giungere alla codificazione. I suoi grandi uomini, invero, dal cancelliere Bacon a lord Brougham, tutti si manifestarono fautori del pensiero di raccogliere le leggi e gli statuti in digesti e in Codici.

E qui si replicava: se però volete codificare discutete almeno minutamente i Codici ed in Italia, ove si codifica, è possibile discutere nelle assemblee politiche le leggi raccolte nei Codici. Della affermazione se ne desumeva esempio dal fatto della discussione intervenuta intorno al libro primo del Codice penale.

Cattivo esempio, o signori, imperocchè se è vero che il libro primo del Codice penale fu discusso, è vero altresì che in Italia abbiamo ancora due Codici penali e che quel primo libro giace, malgrado discusso, lettera morta e prima che possa rivivere dovrà ancora passare lungo tempo. La discussione parziale

di un Codice nè prova la possibilità di una discussione generale, nè che il Codice discusso divenga attuabile. E quanto alla importanza della discussione rammentate, o signori, le nobili parole colle quali il guardasigilli d'allora la chiudeva. Quelle parole erano ispirate ad un senso di rispetto al Parlamento. Si erano votati in fretta molti articoli di questo libro primo, di cui si era voluto fare la discussione articolo per articolo; sarebbe stato facile, per tale fretta, di lanciare al Parlamento l'accusa di poca cura in discussione tanto importante, e l'onorevole guardasigilli diceva: non meravigli questo fatto della premura con la quale segue questa votazione, perchè essa non è altrimenti che la conseguenza necessaria di una studiata preparazione, degli studi cioè che hanno preparato la votazione di oggi, la quale alla sua volta non è altrimenti che un epilogo di precedente approvazione, un suggello legale al lavoro dei pratici e degli studiosi della materia.

Io comprendo benissimo che quando noi ci facessimo a vagliare il progetto attuale, troveremmo pur sempre qualche cosa a dire, e comprendo che l'onorevole Varè così minuto censore debba ritenersi appartenere alla scuola del Flaubert, il quale impiegò 30 anni a scrivere le tentazioni di Sant'Antonio; ma io preferirei che l'onorevole Varè si iscrivesse alla scuola di Giuseppe Giusti, il quale, se molto ricercato ed accurato limatore delle cose sue egli era, aveva pure adottato il sistema di correggere le sue lettere sulla minutà che gli restava sullo scrittoio, ma frattanto le spediva, per non ritardarne troppo l'arrivo a destinazione. L'onorevole Varè, col suo grande amore alle leggi italiane, lasci che il Codice sia approvato, e poi vi limi attorno e si prepari per la futura revisione. Così porterà un efficace contributo alla revisione del Codice, che noi ora vi proponiamo, e che noi stessi reputiamo dovrà farsi in tempo non lontano: ma frattanto lasci giungere a destinazione il nuovo progetto di Codice.

Signori, dicendovi ora dell'onorevole Varè, voi vedete che mi sono fatto strada ad entrare nella discussione delle questioni che furono portate dinanzi alla Camera. Quindi oramai io debbo esaminare ciò che dai singoli oratori fu detto e per brevità di compito lo riassumerò, raggruppando prima fra loro i singoli oratori secondo la ragione dei rispettivi discorsi. E parmi che di essi si possano fare tre gruppi.

Del primo, che io chiamerò il gruppo del malcontento generale ed indefinito, è capitano e truppa l'onorevole Varè: del secondo gruppo fanno parte coloro che ravvisando alcune parti del Codice difettose, e non volendo porre ostacolo alla sua attuazione, dicono: sospendiamo la approvazione di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

queste parti: al terzo gruppo appartengono quei colleghi i quali, sapendo l'utilità e l'importanza delle discussioni legislative di un Codice, sollevano dei dubbi, desiderando non di porre inciampo all'approvazione della legge medesima, ma di far risolvere le loro dubbiezze, perchè dalla voce che esce da quest'Aula possa ispirarsi la magistratura allorché la legge dovrà applicare. Questi i gruppi nei quali si possono dividere gli oratori e le loro opinioni. Il sistema migliore di combatterli parmi, però, sia quello di seguire lo stesso ordine del Codice, e quindi una per una, a seconda dei diversi libri, io mi farò a contrastare le obiezioni che sono sorte.

L'onorevole Varè dice: vale meglio tenere il Codice vecchio, perchè questo ne riproduce molti difetti.

Se il Codice nuovo riproducesse anche tutti, o quasi tutti, i difetti del Codice vecchio, siccome in esso vi sono altresì grandi miglioramenti non contesi, questo vorrebbe dire, se mai, che noi innestremmo del buono sul cattivo, e frattanto, approvando il Codice, noi potremmo avere questo che vi ha di buono.

Dunque andiamo pure innanzi animosi.

I difetti che essenzialmente sono notati dall'onorevole Varè quali sono? Uno si trova, secondo lui, nell'articolo 2 del Codice di commercio. Quest'articolo dice: « leggi speciali governeranno le Borse di commercio. L'articolo 685 non si ricorda più che il Codice rimanda alla legge speciale, e stabilisce che il commerciante fallito non potrà più entrare in Borsa. » E che con questo? Crede forse l'onorevole Varè che non sia giusto il precludere la via della Borsa al commerciante fallito, e che non sia bene chiuderli sulla faccia i battenti della Borsa? Oppure crede che sia meglio infliggere questa pena con una legge speciale e non con una legge generale? La legge generale stabilisce la condizione peggiore, alla quale va soggetto il fallito e serve come minaccia a chi volontariamente voglia fallire e serve come eccitamento a ben governare i propri commerci a tutti i commercianti. Sta bene del resto che tutte le pene e tutte le minacce siano raccolte insieme e nella legge generale. Le Borse di commercio hanno ad esservi, regolamenti e leggi speciali le governano; intanto poichè di esse nel Codice se ne afferma la esistenza è bene altresì sia affermato che il commerciante fallito non vi possa entrare.

Al numero 19 dell'articolo 3 si parla delle associazioni mutue come atto di commercio e non è giusto che quando due, tre, dieci cittadini i quali si raccolgono insieme per assicurare i propri beni, per formare cioè coi singoli premi il capitale sul quale rivalersi per il risarcimento dei danni che avessero

a patire, si debbano intendere legati da vincolo commerciale. Questo dice l'onorevole Varè, ma questo dicendo dimentica l'articolo 237 il quale stabilisce precisamente il concetto di quella associazione di mutua assicurazione che è governata dal Codice di commercio, e dice che « è quella con la quale più persone si obbligano a ripartire e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi appartenenti a certi atti ed oggetti del loro commercio. »

Quando adunque dei commercianti si raccolgono insieme per risarcirsi dei danni cagionati, a cose che hanno tratto al loro commercio, allora essi costituiscono una società di mutua assicurazione, e il loro è atto commerciale: se altrimenti avviene non si ha un atto commerciale. Io comprendo che, giunto a questo punto, due osservazioni si potrebbero opporre, l'una della poca convenienza di assoggettare queste associazioni mutue, ove si assicura anche per cose non oggetto di commercio, ad una giurisdizione commerciale e civile, commerciale in quanto vi sono dei commercianti, civile, in quanto le cose che sono in esse contemplate non sono relative al commercio. Nella legge però sono altresì stabiliti dei casi eccezionali in cui anche i non commercianti possono essere trascinati nella giurisdizione commerciale. Il caso quindi non è nuovo. Del resto è quello che accade sovente che uno possa contemporaneamente per i diversi atti della sua vita essere assoggettato alla doppia giurisdizione commerciale e civile. Quindi non c'è alcun inconveniente a questo riguardo. Che se si fosse voluto dall'onorevole Varè, studioso delle cose del paese, e memore dell'esistenza di una importante e benemerita associazione mutua in Torino, se si fosse da lui voluto alludere a questa e che dalla presente legge potrebbe temere le venisse fatta una condizione speciale, io credo che l'articolo 3 del progetto di legge a questo altresì venga a provvedere: imperocchè in tale articolo, essendo parlato della facoltà che si dà al Governo del Re di far disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice, certo il Governo, nel dettare queste disposizioni, non potrà dimenticare i fatti più salienti del paese e provvedere alla tutela di quegli istituti che, creati da precedenti leggi, hanno acquistato titoli alla pubblica benemerita.

VARÈ. È vero, pensai all'associazione mutua di Torino.

PASQUALI, relatore... e ritenga pure l'onorevole Varè che nelle disposizioni transitorie il Governo troverà opportuno di dettare anche qualche disposizione al riguardo di essa. Anzi rammento all'onorevole Varè un motto chiaro e molto esplicativo che ieri fu pronunziato dall'illustre ministro Mancini.

Egli diceva che in quell'articolo 3 si sarebbe potuto anche introdurre il pensiero di coordinare con la nuova legge la condizione d'istituti speciali, e questo certo egli diceva perchè si voleva a tutto questo provvedere. Non valgono minimamente, dunque, le fatte obiezioni alle quali, se teoriche, rispondono le disposizioni della legge, se pratiche, vi si potrà provvedere con le disposizioni transitorie.

L'onorevole Varè ha espresso un pensiero che fu accolto anche e ampiamente manifestato dall'onorevole Panattoni. Nella legge, essi dicono, non abbiamo ben definita la condizione del commerciante, abbiamo posto una serie di casi enuncianti la condizione del commerciante e la natura degli atti di commercio, anzichè la vera definizione. Quando la scienza è impotente a raccogliere con una forma sintetica un pensiero e fintantochè la scienza a questo non giunga di delineare con precise e poche e chiare parole un concetto complesso, è dovere di chi fa le leggi d'impedire, con un'arrischiata definizione, che troppo si allarghi il pensiero del legislatore, o troppo lo si restringa. Nè l'onorevole Varè, nè l'onorevole Panattoni ci hanno indicato qual era questa definizione che, secondo essi, si sarebbe dovuto adottare nella legge. Egli è certo a noi passarono sotto gli occhi ben molte di queste definizioni possibili, e certamente fra tutte ci sorrise quella che in una sua splendida arringa presentava l'onorevole Ballanti alla Cassazione di Torino. Egli diceva, che intendeva si avessero a chiamare atti di commercio quelli che venivano compiuti allo scopo di separare le distanze fra il produttore e il consumatore. Il concetto del lucro, egli diceva, non essere bastevole ad imprimere ad un atto la natura d'atto commerciale, imperocchè, tranne le morali, tutte le azioni della vita dell'uomo tendono ad uno scopo di lucro, senzachè pur siavi la qualità di professante il commercio. Quantunque concettoso, il modo non era sufficiente sintesi del pensiero giuridico intorno alla natura, all'indole, ai confini dell'atto di commercio. Fu quindi opportuno mantenersi attaccati all'antico sistema. E con questo, non avendosi la definizione precisa del commerciante, come mai vorrebbe l'onorevole Varè che si avesse il registro dei commercianti? Il registro dei commercianti non è ben veduto in Italia; contro di esso si levò la voce degli scienziati, contro di esso si levò la voce dei pratici e lo stesso Parlamento vi si mostrò poco favorevole, perchè non votò mai le leggi speciali al riguardo proposte.

E le difficoltà e gl'inconvenienti, che nascerebbero da questo registro, sarebbero gravissimi. Una volta che vi fosse il registro dei commercianti nascerebbero gl'inconvenienti derivanti dal fatto di

chi, dovendolo, non avesse denunziato la propria ditta. Sarebbe facile la difesa desunta dalla buona fede di non credersi commerciante, e questa ammessa, verrebbe l'esonerazione dalle conseguenze dei fallimenti e da quelle forme che circondano la condizione del commerciante.

Veniamo ai libri di commercio. L'onorevole Varè ha detto che abbiamo la forma antiquata del Libro giornale. E gli sorrideva il pensiero del progetto del Codice svizzero, ove si stabilisce che vi abbia ad essere un registro che contenga la iscrizione di tutto che è necessario per offrire un quadro completo della condizione del commerciante. Ma, o signori, intendiamoci bene. Quando tutti i commercianti potranno avere la possibilità di apprezzare questa definizione, io credo che farà opera savia quel ministro che proporrà all'Italia di accettare una tal formola. Ma fintantochè il commercio sarà in mano anche di gente che a stento mette insieme le lettere del proprio nome, noi abbiamo bisogno di dettare in questo argomento, che è tema generale, norme di facile spiegazione e tali che vengano da tutti comprese senza necessità di commenti.

Del resto, la sola obiezione che si faceva a questo riguardo, quale era? Che un commerciante avendo diverse sedi possibili del suo commercio in diverse città, egli non potrà perciò raccogliere in un libro solo tutte le sue spese e le sue operazioni. Signori, fu detto che con la formola svizzera si provvedeva a questo. Veramente la cosa non è dimostrata. E d'altronde è evidente che quando è prescritto un libro-giornale, non potendo il medesimo libro essere contemporaneamente in più sedi, ogni sede dovrà avere uno di questi libri. E la somma di questi giornali costituirà il gran libro-giornale dell'intera azienda. Ma l'onorevole Varè chiamando questa del libro-giornale forma antiquata, mi ha fatto nascere il grave sospetto che egli volesse introdurre una nuova forma di contabilità da imporsi ai commercianti. Io mi auguro che nessun pensiero logismografico abbia in tale occasione preoccupato l'onorevole Varè. Ad ogni modo desidererei che la Camera non lo raccogliesse.

L'articolo 43 del progetto di Codice ha dato occasione nuova all'onorevole Varè di scatenarsi proprio contro l'intero progetto. Io ho raccolto una sua frase, che mi ha fatto una certa impressione: « è eterna regola, egli ha detto, che ai testimoni non si abbia riguardo. » Eterna regola! Giustiniano nella legge XVIII del Codice, *De testibus*, diceva questo soltanto, che se ci riferivamo ai testimoni, c'era pericolo che accadessero dei gravi inconvenienti.

Ma Montesquieu, il quale è autorità che si può con venerazione citare, e che deve essere con rispetto ascoltata, diceva però che in tema di atti commerciali è mestieri riferirsi ai testimoni, imperciocchè questi atti sono poco suscettibili di formalità, e nel commercio si compiono azioni che giorno per giorno l'una all'altra si succedono; e sarebbe grave e difficile il voler ricorrere ad un sistema diverso di prove.

Del resto, il vero momento per fare critica non era quello in cui si scriveva e si progettava l'articolo 43, ma era quando si faceva il Codice civile, il quale appunto là dove proibisce la prova per testi, ammette che si faccia eccezione per le leggi commerciali. Di più, o signori, è da avvertire che non è vero che sia regola eterna che i testimoni non si ammettano; imperciocchè il Codice civile stesso li ammette, limitandone però soltanto l'ammissione a casi determinati. Adunque, signori, noi non possiamo in nessuna maniera dire che questa disposizione di legge sia contraddicente ai principii generali, e soltanto dobbiamo riconoscere che è una disposizione che è imposta da una necessità già riconosciuta dalle leggi anteriori. E si avverta che questa dell'articolo 43 non è sostanzialmente una nuova introduzione del progetto attuale; nel Codice, che dobbiamo dire ancora moderno, ma che mi auguro tra breve chiamare antico, era già ammessa l'esistenza della prova testimoniale, soltanto che per la diversa forma dei due articoli 92 e 93 erano sorte gravi dubbiezze; oggidì la giurisprudenza si era saltuariamente pronunciata nell'uno e nell'altro senso, ed ora quest'articolo 43 colla sua chiara dizione viene a togliere ogni dubbiezza; quindi anche sotto questo aspetto esso è un articolo che si può e si deve accettare.

Nè qui solo si arresta però l'onorevole Varè; egli lamentò che ad ogni modo l'ammissione di questa prova sia lasciata in facoltà ai giudici. Io comprendo perfettamente, o signori, che se avessimo la possibilità di raccogliere in una legge degli ordini assoluti, sicchè a questi uniformandosi i magistrati non fosse mai possibile che essi si scostassero dal vero, quel sistema sarebbe il solo accoglibile, ma però starà pur sempre che per fissare quali siano le definizioni e quali le prescrizioni della legge si dovrà sempre far luogo ad una interpretazione.

D'altra parte non automi poniamo all'esecuzione delle leggi ed alla loro interpretazione, ma uomini dotti, o signori, ed onesti, e come ad essi tanti interessi si affidano, e come ora non si contraddicono nè mai si contrasteranno quelle disposizioni della legge penale che lasciano ai magistrati di spaziare fra l'una e l'altra pena, in modo che è dato ad essi

di restringere la libertà del cittadino, mi pare non sia eccessivo il concedere in questo caso la facoltà all'onorevole Varè invisa. Essa è precisamente un temperamento stato posto nella legge, perchè essendo importante la concessione della prova testimoniale, essa non venisse ad essere applicata che in quei casi in cui se ne presentasse l'opportunità, facendosi di essa giudice quegli cui son date tra mani le bilancie della giustizia.

Noi che fummo educati alla scuola ed alla storia del giure romano non dobbiamo dimenticare che al magistrato d'allora un'alta missione era affidata, non soltanto quella cioè d'interpretare le leggi, ma talvolta anche di completarle e correggerle, e tale era appunto l'ufficio del pretore romano. Se oggi a tanto si giungesse ancora, sarebbe eccessivo il mandato; ma fintantochè ai giudici non diamo che la missione ed il mandato di vedere se sia o no da applicarsi la legge che autorizza la prova testimoniale in materia commerciale, anche oltre i casi nei quali è concessa dall'articolo 1341 del Codice civile, noi adoperiamo una di quelle savie misure per le quali contemperiamo le esigenze del commercio, col rispetto a quel principio che ha potuto ispirare l'indicato articolo 1341 del nostro Codice.

A questo proposito però fu dall'onorevole Indelli sollevata una questione di diritto. Egli non combatte l'articolo, egli lo approva: ma si è posto un quesito e si è detto: con il nuovo Codice di commercio è aperta la via, ed è fatto invito ad un nuovo atto di commercio. Già la compra e vendita di beni immobili era di fatto divenuta in molti casi una vera operazione di commercio. Oggi la legge accorda a quest'atto la sua legale patente. Ora l'articolo 1314 prescrive per la vendita dei beni immobili l'atto scritto e lo prescrive *ad solemnitatem*. Quali, saranno le conseguenze della prescrizione dell'articolo 43 del Codice di commercio, dopochè la vendita di immobili può essere atto di commercio e come tale esser provata per testimoni, mentrechè per la sua esistenza, a senso della legge civile, vuolsi l'atto scritto? Quale l'interpretazione alla quale si dovrà venire? Ecco: l'articolo 43 nella sua forma stessa risolve, secondo me, il quesito: « Per la compra e la vendita dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile. » Non è più il caso adunque di andar a ricercare se questo articolo (che non parla della solennità degli atti, che non parla di ciò che ne costituisce la forma essenziale, mancando la quale manca l'atto stesso, perchè manca la sua essenza) deroghi alla legge generale, perchè il richiamo alla legge civile toglie ogni incertezza. Questo articolo, che parla della prova, avrebbe potuto lasciare qualche dubbiezza se

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

avesse taciuto dell'articolo 1314 del Codice civile; ma poichè, dopo di aver consentita la prova per testi, vuol rispettato l'articolo 1314, è evidente che rimane piena ed in tutto il suo valore la disposizione del Codice civile per quanto ha tratto agli immobili.

Del resto, signori, noi non dobbiamo considerare questa questione, sotto il solo aspetto dell'atto materiale del trapasso di proprietà; ma dobbiamo anche considerarla nel rapporto coi terzi; e per questo se venditore o acquirente sia anche un commerciante se la cosa abbia potuto, in un determinato momento, essere oggetto di commercio, non per questo si sottrae a quella legge generale di guarentigia comune, che è stabilita con l'istituto della trascrizione. E siccome per aver la trascrizione, che è necessaria perchè la vendita sortì il suo effetto nel rapporto coi terzi, è pur necessario che l'atto sia scritto, onde esser presentabile all'ufficio delle ipoteche, perchè segua la trascrizione, egli è per la necessità stessa delle cose che se anche non vi fosse quell'alinea, ch'è prezioso per impedire contestazioni, si dovrebbe affermare che l'articolo 1314 non potè essere in guisa alcuna derogato.

L'atto di compra e vendita è inesistente, trattandosi di beni immobili, se non risulta da atto scritto. L'articolo 43 non ha a mio avviso in guisa alcuna potuto vulnerare quel principio.

Tre articoli del progetto che sono di seguito l'uno all'altro hanno suscitato qualche osservazione.

Uno dei più rispettabili istituti di risparmio d'Italia, la Cassa di risparmio di Bologna, si rivolgeva alla Commissione domandando quale fosse la portata dell'articolo 55 e pregando si provocassero ora quelle disposizioni che erano state al commercio bancario e agli istituti di credito promesse col decreto del 29 aprile 1881.

Al pensiero di questa domanda io credo che sia venuta la Cassa di risparmio (e qui me ne occupo per mandato dei colleghi della Commissione, la quale crede opportuno risolvere ogni dubbioza al riguardo) per conseguenza di un errore di stampa.

L'articolo 55 provvede alla emissione di titoli duplicati, nel caso in cui il titolo vecchio sia logoro, ma riconoscibile, e nel caso in cui il titolo sia stato distrutto e la distruzione provata.

Nella parte di relazione che a questo si riferisce si soggiunge anche il motto *titolo smarrito*. La relazione essendo comprensiva voleva evidentemente riferirsi alla disposizione dell'articolo 56, mentre nella parentesi fu solo notato l'articolo 55. Ora l'articolo 55 non può dire diversamente da quel che risulta dalle sue parole, nè si può dire siavi diversa interpretazione nella relazione, e questo dico an-

che per mandato dell'illustre collega che l'ha compilata. Soggiungo poi che essendovi una promessa formale (promessa fatta col decreto reale del 23 aprile 1881, in dipendenza della legge abolitiva del corso forzoso) di stabilire con altro successivo regio decreto le norme da osservarsi per la denuncia di smarrimento dei titoli rappresentativi dei depositi bancari e per la procedura di annullamento dei titoli medesimi, l'impegno del Governo rimane invulnerato. Anche accettato in questa prima parte il progetto di Codice nulla impedisce che successivamente questa promessa si mantenga e che si trovi il modo di provvedere alla surrogazione dei titoli smarriti.

L'articolo 56, contrapposto al 708 del Codice civile, intorno al diritto di ricupero dei titoli al portatore che furono smarriti o rubati, produce una innovazione in quel sistema di diritto che è dalla legge civile stabilito. E pare a me che sia veramente molto opportuna l'innovazione di questo articolo 56.

Può essere che qualche parola, quanto a questione di forma, sia meno elegante in sè o che siavi esuberanza di parole, ma il concetto che l'ispira è un concetto giusto. Dei titoli al portatore la legge commerciale si può dire non essersi mai occupata. Abbiamo avuto in Francia trattatisti i quali della questione invece si sono occupati; ed in Francia come in Italia la questione rimase incerta. Qui da noi si disse talvolta non applicabile ai titoli al portatore la disposizione dell'articolo 708. E ad ogni modo e se mai con questo articolo si provvedeva solo al ricupero dei titoli presso i possessori di buona fede. La giurisprudenza fu spesso contraria a chi lamentava smarrimenti o soffriva furti di titoli al portatore. Se questa disposizione dell'articolo intende, come non vi è dubbio, a tutelare la condizione di costoro, sembrami che si provveda ad un grande interesse.

L'onorevole Varè all'articolo 57 si è soffermato dicendo: vedete che si crea una condizione speciale a quel cittadino italiano che si rechi altrove a contrattare. L'articolo 57, o signori, non è altrimenti che lo svolgimento di un pensiero che è una conquista del tempo moderno. È ben da poco tempo che si è trovato come a fianco del diritto internazionale pubblico ve n'era un altro di eguale e destinato forse ad acquistare una maggiore importanza, per lo svolgimento successivo dei rapporti e degli interessi internazionali che si vengono manifestando, alludo al diritto internazionale civile. E questo concetto di un diritto internazionale civile codificato lo abbiamo già lodevolmente introdotto nelle disposizioni che precedono il Codice civile.

Se in tema commerciale si è trovato opportuno

di dare a questo diritto internazionale civile un maggiore svolgimento, l'indicata disposizione di legge, non può essere altrimenti che accettata come un progressivo e successivo sviluppo di una tesi e di una teoria, la quale non può che ricevere il plauso, non di una nazione solo, ma del consorzio di tutti gli Stati.

Sul diritto cambiario nessuna questione si è fatta: solamente l'onorevole Luzzatti ha presentata una domanda, domanda alla quale ieri fu dall'onorevole ministro degli esteri data soddisfacente risposta. E sta bene che la risposta sia venuta in quei termini, imperciocchè era veramente opportuno che si pensasse seriamente alla grave questione. Noi abbiamo una diversa giurisprudenza in proposito, ed è appunto il pensiero di questa che animava l'onorevole deputato Luzzatti, sollecito sempre degli interessi generali d'Italia e in singolar modo di quelli del commercio e delle industrie, a domandare che in oggi si fissassero norme assolute. Mentre noi istituamo le stanze di compensazione, se dovesse ammettersi la teoria della Corte di cassazione di Roma, per la quale vuolsi che il protesto si faccia nelle ore legali, cioè come se si trattasse di un atto di citazione, cioè entro quel limite di ore che è dal Codice di procedura definito, che ne avverrebbe? Che sarebbero perfettamente inutili questi istituti e non produrrebbero per il commercio cambiario i desiderati vantaggi. Ora, se a questa giurisprudenza già in fatto altra se ne era contrapposta, essa emanava da magistrato che per quanto rispettabile, pur tuttavia era di grado e giurisdizione inferiore alla Corte di cassazione. E se la scienza, e se i giuristi e soprattutto i pratici ammettevano che fosse migliore la interpretazione del tribunale di commercio di Bologna che quella della Cassazione di Roma, che, invece del giorno legale, si avesse disponibile per il protesto tutto il giorno solare, e questo si potesse anche formare a sera inoltrata, pur tuttavia è bene che intervenga una disposizione che tolga ogni dubbio. Ed a questo bisogno si potrà sempre provvedere, con le modificazioni al testo del Codice, quando nello articolo 3 si introduca il motto *istituti*, perchè così si potrà provvedere al coordinamento delle disposizioni del Codice di commercio con quelle che danno vita al nuovo istituto delle stanze di compensazione.

Sul tema delle società l'onorevole Varè (e debbo ancora riferirmi a lui, ed è naturale poichè egli spigolò nel Codice tante occasioni di critica), l'onorevole Varè ha cominciato a lagnarsi che non siasi provveduto a sufficienza. Perchè volete voi precludere, diceva egli, la via ad altre forme di società? Badate che talvolta è mestieri andare più oltre di

quanto oggi ancora proponete, e voi l'avete fatto per la società Florio e Rubattino.

Ho combattuto allora, disse l'onorevole Varè, perchè io voleva che si rimanesse nei termini della legge, perchè io non ammettevo che vi fossero amministratori inamovibili quand'anche gli azionisti più non li volessero a dirigere la cosa sociale, io allora voleva che si stesse nei limiti della legge. Ed ora siate logici, continuava l'onorevole Varè, siate logici voi maggioranza, voi che avete con apposita legge riconosciuta l'opportunità d'arrecare modificazioni al sistema vigente e che ora si riprodurrebbe. Voi dovete ora nel fare una legge generale, tenere aperta la porta alla possibilità d'ulteriori manifestazioni e di nuovi svolgimenti dello spirito di associazione. Voi che riconosceste questa necessità, ora che siete in tempo provvedete. Rispondo tosto. Una legge, a mio avviso, non deve fare altra cosa che questa: raccogliere i fatti sociali, i fatti ai quali si deve con norma generale provvedere e non impedire, con norme restrittive, che nuovi fatti possano avvenire; ma non deve prendere l'iniziativa di questi fatti, non deve darvi una spinta qualsiasi. La legge, secondo una frase germanica molto giusta, deve più che altro descrivere i bisogni di un popolo. Ora perchè si possano descrivere i bisogni, è d'uopo che i bisogni esistano; altrimenti la loro descrizione non è possibile. Sarà difettosa pertanto quella legge la quale impedirà in qualsiasi modo lo svolgimento del movimento generale, la quale impedirà che nuovi fenomeni si manifestino. La sarebbe del pari quella che desumesse istituti non esistenti. Ma che cosa fa la legge, che cosa dice il Codice di commercio a questo riguardo? Ecco, signori, ciò che dice la legge all'articolo 75: « Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio e si distinguono nelle specie seguenti. » E qui si enumerano le diverse forme di società, le quali sono la società in nome collettivo, la società in accomandita, la società anonima. E la legge riconosce ancora le società cooperative, le associazioni mutue, le associazioni in partecipazione. Essa afferma l'esistenza di fatti e fenomeni reali, ma non dice già: è impossibile che nuove società sorgano; ammette invece questa possibilità; e, quando esse saranno entrate nel dominio pubblico, oh! siatene certi, o signori, non vi sarà bisogno di alcuno che venga ad imporle nei Codici: esse stesse si faranno la via, esse penetreranno, esse entreranno nella nostra legislazione, come oggi vi entrano le società cooperative, vi entreranno da padrone adagiandosi come in casa lor propria perchè da esse conquistata.

Di questo che affermo oggi stesso ne abbiamo luminoso esempio.

Benchè nella legge attuale non fosse cenno di nuove società a sorgere e così nemmeno un motto delle società cooperative, pure oggi troviamo in questo progetto di Codice disposizioni che a quelle si riferiscono.

Ciò vuol dire che la legge precedente non ha impedito questa nuova manifestazione dello spirito di associazione; ciò vuol dire che la legge attuale non la impedirà nemmeno nel futuro.

L'importante appunto sta in questo: che non sia preclusa la via alle future manifestazioni. Come noi fu pel passato, non c'è neanche pericolo che ciò abbia ad accadere per l'avvenire. Non tema, adunque, l'onorevole Varè che si abbia ad incontrare qualche pericolo: vi saranno casi eccezionalmente importanti? Vi sarà un pubblico interesse cui si abbia a provvedere in modo sollecito e singolare? Ebbene, nuove leggi speciali a questo tutto provvederanno. E quando avremo il fenomeno generale, sarà nelle modificazioni successive del Codice che questo fenomeno generale troverà la sua norma direttiva e la sua guida legislativa.

Una lacuna, dopo questo, era lamentata dall'onorevole Varè.

Egli ci diceva: Voi che avete voluto provvedere a tante cose avreste dovuto ricordarvi almeno di un fatto che è molto frequente: molte volte accade che un commerciante muoia; che a lui succedano più eredi, e che questi eredi continuino il commercio. Essi saranno legati in società? Quanto tempo darete loro per poter dire che non si tratta che di una liquidazione del commercio del loro autore? Quanto tempo concederete loro per poter dire: la nostra azione non è che un modo per non lasciar perire l'avviamento del fondaco o della industria o della banca e rendere possibile poi la cessione del negozio o del commercio stesso? Se voi non provvedete, se voi non dettate norme a questo riguardo, accadrà che voi avrete delle vere associazioni costituite, senza che in esse vi sia quella regolare forma che è voluta dalla legge.

Ecco, o signori: la lacuna proprio non c'è. Anzi tutto credo che le leggi debbano dettare appunto norme generali. Quella legge la quale scendesse ai particolari infiniti, mi avrebbe l'aspetto di quelle lezioni del professore di materia medica, nelle quali, il docente anzichè farsi ad insegnare la virtù dei medicamenti, lasciando poi al pratico di applicarli secondo le condizioni speciali dei malati, venisse sciocinando un intero ricettario. La legge deve dare delle norme generali e queste norme generali noi le troviamo appunto scritte nel progetto. Il prudente arbitrio del magistrato dovrà anche intervenire e quando avremo degli eredi che continueranno il

commercio oltre ciò che è necessario, il magistrato dirà: qui esiste una società. E non mi si opponga, onorevole Varè, che qui mancherebbe l'atto scritto, imperocchè in appositi articoli del progetto di Codice, riproducendosi l'idea del Codice attuale, si provvede a questo caso. Si ammette cioè la possibilità di società di fatto per le quali se mancherà il vincolo tra coloro che sono associati, sicchè l'uno all'altro associato non possa contrapporre patto sociale ed esigere la continuazione della società (e questo sta bene, poichè vi sarebbe la colpa di non aver rispettato la legge), agli interessi però dei terzi si provvede egregiamente; imperocchè le società notoriamente conosciute e colle quali i terzi abbiano contrattato in buona fede, sono società le quali, in rapporto ai terzi, sortono tutto il loro effetto.

Dunque se più eredi continueranno il commercio del loro autore oltre il tempo necessario alla liquidazione i tribunali affermeranno che non esiste un atto di liquidazione, che là non si è trattato di provvedere a bisogni temporanei, a bisogni repentini; ma che si è realmente cercato di creare una nuova società. Ed a questo caso provvedendosi si verrà ad applicare l'articolo 98. In questa maniera attueremo i principii generali, che verranno in soccorso al caso speciale e varranno a completare il fatto ed il pensiero del legislatore. Quindi la lacuna che fu lamentata non si riscontra nel progetto, e questa doglianza dell'onorevole Varè va ad accrescere il numero delle altre che ho avuto l'onore di esaminare e combattere, e che sembrami non intacchino la bontà sostanziale del sottoposto progetto.

Lamenta l'onorevole Varè che si mantenga il collegio degli amministratori delle società. Egli trova che non vi è sufficiente responsabilità e sufficiente garanzia per coloro che affidano i loro interessi alla direzione degli amministratori di una società. D'onde l'onorevole contraddittore ricava tanto? Dal fatto che gli azionisti non possono leggere nei registri della società. Una volta che vi è un amministratore nominato, egli ha, per il fatto stesso della nomina, raccolto il suffragio degli interessati ed è l'espressione della loro fiducia; prima ragione per dire: gli interessati stiano attenti nella scelta. Ma frattanto siccome l'amministratore rappresenta il loro pensiero, sono essi stessi, con il loro voto di nomina, partecipi all'amministrazione.

In secondo luogo gli azionisti sono rappresentati da chi sindaca l'operato di questo amministratore; quindi vi ha una diuturna sorveglianza a questo riguardo.

In ultimo vi è l'azione civile lasciata all'assemblea contro gli amministratori, e allora insorge la ragione

della responsabilità degli amministratori che abbiano malversato il patrimonio sociale e che abbiano danneggiato la condizione degli azionisti. Di fronte a questo fatto però vi è una disposizione di legge la quale salva l'amministratore che del fatto dannoso non si è voluto rendere colpevole.

L'onorevole Varè critica quasi questa disposizione che egli chiama illusoria, inquantochè, egli dice, l'azionista non può leggere per entro i verbali dell'amministrazione.

Intanto permettetemi, o signori, che da questo banco io mandi un plauso a chi ha suggerito questa disposizione. Egli è certamente un uomo che ha dovuto raccogliere con dolore la notizia di tante società, di tanti istituti di credito, nei quali gli amministratori onesti dovettero soggiacere alle male opere dei colleghi disonesti. Raccogliendo questo fatto, chi dettava l'articolo in questione evidentemente ha dovuto convincersi altresì che molte volte avveniva che l'onesto si trovasse coinvolto al fatto dell'amministratore disonesto, non tanto per il predominio, sempre triste, che l'uomo d'indole malvagia ha sull'uomo d'indole buona, quanto perchè spesso questi trascurava l'adempimento dei doveri suoi e lasciava che i cattivi amministratori facessero essi da padroni assoluti. Quindi chi dettava l'articolo ha voluto a tutto provvedere: ciascheduno sia responsabile della propria azione, e perchè questa responsabilità sia piena, sia intera, sia vera, vuolsi che l'amministratore sappia di che si tratta e che nè con un facile silenzio, nè con una compiacente astensione si renda complice dell'operato del disonesto; se voi volete, dice il Codice, scindere la vostra dall'altrui responsabilità intervenite alle adunanze della amministrazione, discutete, e quando non siate d'accordo, fate risultare della vostra opposizione e del contrario voto. Opportuna è adunque la disposizione e non illusoria, come la diceva l'onorevole Varè; nè ad essa contraddice, nè rimane lettera morta perchè gli azionisti non possono leggere nei registri dei verbali delle amministrazioni. Se questa lettura fosse possibile, sarebbe facile penetrare in una società sotto forma di azionisti per sorprenderne i segreti, e così sarebbe facile gettare in piazza le notizie di ciò che un istituto, massime se di credito, deve tener nascosto agli occhi del pubblico.

Ma, ripeto, non è illusoria la disposizione della quale si ragiona, imperocchè l'azionista che si troverà lesa nei suoi interessi dal fatto della negligenza dei suoi amministratori, li converrà in giudizio, e una volta convenuti in giudizio, coloro tra questi che potranno invocare per sè il fatto dell'essersi astenuti dalle infelici o meno rette deliberazioni, di aver voluto separare la propria dall'altrui

responsabilità, e di aver denunciato questo fatto ai sindaci, potranno difendersi per mezzo del verbale delle adunanze, e con documenti rilasciati dai sindaci stessi atti che profurranno in giudizio per essere esonerati da ogni relativa responsabilità.

A tutto adunque fu provveduto: all'interesse della società, all'interesse degli azionisti, all'interesse degli amministratori. Ma vi dirò di più: si è provveduto anche ad applicare un concetto morale. Imperocchè sapete che avveniva in seguito a quei fatti di così gravi malversazioni e di conseguenti liti contro gli amministratori di società commerciali ed istituti di credito, fatti che hanno in questi ultimi tempi perturbata tanta parte d'Italia? Avveniva che molti probi ed intelligenti cittadini facessero sacramento di astenersi dagli uffici di amministratori, e che molti buoni si ritirassero spaventati dalle conseguenze non del fatto loro, ma del solo fatto di partecipare alla amministrazione di società commerciali od istituti di credito. Io mi rammento che un mio egregio amico e nostro collega, coprendosi il volto con profondo dolore per le condizioni tristissime in cui aveva visto gettati una quantità di amministratori, che erano onesti cittadini, mi diceva: Io porrò nel mio testamento il consiglio e più che il consiglio, l'ordine ai miei figli che non accettino mai di essere amministratori in istituti ovè si possa giungere alla conseguenza di tanti affanni. E ciò appunto perchè la legge non rendeva possibile l'esonerare dalla responsabilità l'amministratore onesto che si asteneva dalle male deliberazioni. Ora l'onorevole Spantigati, poichè questo egregio amico e nostro collega, è appunto un nostro bravo vice-presidente, l'onorevole Spantigati, potrà ben cancellare dal suo testamento, una volta che questa disposizione di legge si attui, la clausola dell'ora savio consiglio ai suoi diletti figli.

L'onorevole Mocenni ha fatto anche lui un appunto al Codice di commercio. Ebbene, io gli sono grato di questo suo intervento e mi permetto di ringraziarlo in nome della intera Commissione, perchè l'intervento di lui, valoroso militare, in una questione di Codice, è una novella prova che nel Parlamento italiano non c'è mestieri di essere avvocati o di essere in qualche maniera infarinati di cose giuridiche per poter prendere partecipazione attiva ed intelligente alla formazione di queste leggi e che alla loro preparazione tutti sentono il dovere di parteciparvi. Grazie poi all'onorevole Mocenni, per il modo cortese col quale si rivolgeva al relatore per avere spiegazioni e notizie, dolente di non poter dire a lui, che i suoi desiderii siano accoglibili perchè debbo dichiarare che non posso nè punto nè poco consentire nelle sue idee, e che non posso promettergli di

assecondarle in guisa alcuna. L'onorevole Mocenni si è fermato sugli articoli 126 e 130 del Codice di commercio; egli dice: io non vorrei riservato ai promotori cosa alcuna sugli utili: se loro acconsentite il decimo, loro fate la parte del leone.

Forse egli avrà visto qualche leone tra i promotori di qualche società: ma io desidererei che egli, col suo eletto ingegno, per un istante si allontanasse dall'impressione di quei fatti che gli hanno potuto cadere sotto i sensi ed indurlo così a tale proposta, e che si portasse a considerare la singolare condizione dei fatti umani, per la quale di ogni cosa che è dall'uomo compiuta vi ha sempre a ricercarsi la molla per la quale sia stato indotto a compierla. Io comprendo che si raccolgano in comitato pietosi cittadini per stabilire istituti di beneficenza; io comprendo che altri, non guidati dalla pietà, ma dalla speranza delle sicure onorificenze che sogliono seguire la creazione di cittadini istituti, si facciano a propugnarne la creazione: ma, quando siamo in tema di istituti di credito, di associazioni commerciali, se voi togliete la molla dell'interesse, sarà difficile che voi troviate gente la quale aiuti lo sviluppo delle pubbliche forze, associando capitali, chiamando a vita attiva le forze finanziarie inerti. Fatemi invece che vi sia la possibilità d'un beneficio per i promotori, di modo che al desiderio del pubblico bene si vada associando il fatto e l'interesse personale, e voi troverete energici iniziatori di nuove imprese e così non avrete tarpate le ali a questo svolgimento progressivo del commercio, ed avrete trovato invece la possibilità di spingere tanti ad un'azione alla quale forse non avrebbero neppur rivolto il pensiero. Se questi individui si riservano alcunchè, tanto più che gli altri interessati gliel'hanno a confermare, io trovo che è opportuno lasciarglielo, e che sarebbe un arrestare questo svolgimento, che viene dalla creazione di associazioni, se si togliesse la possibilità di avere un prelevamento sui benefici. Prelevamento sui benefici d'altre non vale altro in questo caso che raccogliere il frutto dell'opera propria, raccogliere il frutto della pianta di cui poneste il seme, e sotto quest'aspetto non si fa altro che riprodurre nella parte economica delle associazioni di credito e industriali ciò che accade per l'agricoltore, per il professionista, per il militare, per tutti coloro i quali, esplicando la loro attività, traggono profitto delle loro fatiche, dei loro studi, dell'opera loro. È l'applicazione insomma della più volgare e nel tempo stesso più vera e più grande massima economica, per quanto comunissima, dell'*omnis labor optat primum*.

Non accetto adunque, e ne sono dolente per la

simpatia personale che m'ispira l'egregio contraddittore, non accetto la sua proposta.

E neppure posso accettare le sue idee per ciò che riguarda l'articolo 130. Egli non vorrebbe che le seconde azioni si potessero emettere ad un tasso superiore a quello della prima o delle precedenti altre emissioni, vorrebbe che cioè si emettessero sempre allo stesso tasso, nè sopra cioè nè sotto. È giusto questo? Ma se un'associazione ha uno svolgimento potente della sua industria e dei suoi commerci, se per completare questo svolgimento essa deve ricercare altri capitali e questi capitali che là affluiscono non portano già quel solo beneficio che isolati potrebbero dare, ma producono un beneficio molto maggiore, perchè si sono riuniti sopra un terreno che già prometteva e dava larghi frutti, è giusto che quest'associazione debba mantenere sempre nelle sue emissioni la stessa identica proporzione quando nel fatto i risultamenti sono diversi? Sarebbe irragionevole affatto il voler creare una condizione speciale ai successivi azionisti, ammettendo che essi potessero acquistare le nuove azioni all'istesso prezzo delle precedenti emissioni, quando tanto in meglio son cangiate le condizioni della società.

D'altra parte, o signori, vi è un'altra considerazione importantissima: sono gli interessati stessi che fissano questa misura del tasso perchè deliberando l'aumento di capitale, stabiliscono a qual tasso e con qual premio si abbiano ad emettere le nuove azioni. Non c'è pericolo adunque che nascano da questo fatto abusi od inconvenienti di sorta. Ritenga l'onorevole Mocenni che se noi adottassimo la disposizione da lui proposta, senza che avessimo il tempo neanche di uscire dall'Aula, l'inganno sarebbe subito trovato, imperciocchè una volta stabilito che l'aumento del capitale sociale non si potesse fare con un premio sulle azioni, ma che le emissioni dovessero essere mantenute allo stesso tasso, si formerebbero i sindacati che sottoscriverebbero a tutte le nuove azioni, e poi al pubblico verrebbero emesse ad un tasso superiore esigendosi un premio e facendole quotare in Borsa ad una somma assai più elevata della vera emissione. Il beneficio andrebbe a pro dei componenti il sindacato e nulla al fondo di riserva. Quindi avremmo una legge che lascerebbe aperto l'adito all'inganno, e certo l'onorevole Mocenni non la può volere neppure lui una tal legge.

Egli però qui non si arresta e dice: acconsentite a maggior tutela, vi sono tanti illusi che bisogna proprio pensare a tutelarli. Ed alludendo forse ad un fatto molto recente, ad un fatto della capitale della gentil Toscana, accennò come molti sottoscri-

vessero somme elevate di azioni d'una Banca costituitasi in questi giorni, sperando di vedersi ridotta la sottoscrizione, e che poi dovettero pagare su tutte le azioni sottoscritte il premio di 60 lire. Questa cifra di 60 lire è quella che svelava l'origine del fatto che ispirava il pensiero dell'onorevole Mocenni. Ebbene, onorevole Mocenni, perchè farci tutori altrui e a questo modo? Perchè aver bisogno di leggi che vengano ad impedire questi fatti? Sa, onorevole Mocenni, chi è il danneggiato lì dentro? Non è il cittadino che impiega i propri capitali in azioni dell'una o dell'altra società, ma è lo speculatore, è colui che, avendo veduto i suoi commerci ed i suoi capitali crescere favolosamente col sottoscrivere azioni, tratto dall'ingordigia, nel caso speciale, ha sottoscritto a molte, sperando la ripetizione dei lucri favolosi. Quindi, non creda che in questo caso si provvederebbe all'interesse generale e che la speculazione ingorda non sarebbe impedita. Del resto, per me, o signori, vi è una norma assoluta. Le leggi non debbono rappresentare l'eterna tutela del cittadino, nè essere consigliere per le private speculazioni. Io comprendo che Alessandro Manzoni, ponendo sulle labbra del suo patrigno Carlo Imbonati una serie di consigli, potesse dire: essere ottima e lodevole cosa tenersi lontano dai subiti guadagni.

Ma questa norma, che è norma di severa morale, e che comprendo nel carne in morte di Carlo Imbonati, non la comprenderei nè punto nè poco nel Codice di commercio. E quindi non accetto la proposta Mocenni, relativa all'articolo 103.

MOCENNI. E l'opzione degli azionisti?

PASQUALI, relatore. È vero; anche di questo ella si occupò, ma l'idea la intendevo già implicitamente combattuta. Una volta che si richiede il fatto dell'azionista per emettere le azioni nuove e cioè per aumentare il capitale, una volta che in tutti gli statuti di società si sogliono mettere norme speciali e singolarissime per impedire che si facciano questi aumenti senza speciale solennità di deliberazione è naturale che l'azionista, autorizzerà l'aumento del capitale e all'emissione di nuove azioni imporrà, egli stesso, quelle norme che siano del caso; se, cioè, egli crederà opportuno di tenerle per sè o di aprire per le medesime la pubblica sottoscrizione esso avrà libera la scelta fra i due mezzi. Sostituirsi al voto dell'Assemblea generale sarebbe un penetrare troppo nei particolari interessi degli azionisti e negli interessi delle amministrazioni sociali e se qualche norma a questo riguardo si dettasse si correrebbe rischio di violentare le situazioni, di danneggiare anzichè di giovare.

E questo valga come risposta al progetto che era fatto dall'onorevole Mocenni di rendere obbligato-

rio l'assegnamento delle nuove azioni all'antico azionista, salvo a questo il diritto al rifiuto. Franca meglio la spesa di lasciar decidere agli interessati caso per caso.

Signori, ormai sono portato a discorrere del contratto di trasporto. Di questo, come di ciò che ha attinenza colla marina, ce ne hanno parlato due tra i più simpatici nostri colleghi, l'onorevole Boselli e l'onorevole Genala. Essi, che entrando nella Camera erano additati ai più giovani di loro, come speranze del paese, speranze oggi verificate, essi non solo ci hanno portato colle loro savie e pratiche osservazioni il contributo dei loro studi particolari, ma si sono fatti eco della voce del paese. Parte elettissima entrambi di due Commissioni di inchiesta, tutti e due ci hanno detto ciò che il paese, a proposito della marina e dei contratti di trasporto, ebbe ad esprimere, e quindi anche sotto questo aspetto la loro parola è tanto più importante e tanto più degna di riguardo e di esame riesce ogni considerazione da essi presentata.

Esaminate però attentamente le fatte opposizioni non sembrami esse abbiano virtù di colpire a morte alcuna disposizione del progetto che ci sta innanzi. Siamo tuttavia molto grati ad essi perchè ci hanno indicato quali dubbiezze possano sorgere e ci hanno indicato la necessità di ben svolgere il concetto delle facoltà di coordinamento che si darebbe al Governo, affinchè il medesimo abbia in questa stessa discussione una sicura guida all'opera sua che è piena di altissima importanza.

Riservandomi di rispondere all'onorevole Boselli, ed ora fermandomi sopra ciò che ha tratto alla questione dei trasporti, debbo raccogliere tutto ciò che fu detto dall'onorevole Genala, al quale fecero eco, e l'onorevole Cavalletto, con una introduzione di nota politica, e l'onorevole Spantigati, e, ieri ancora, l'onorevole Nervo.

L'onorevole Genala ha detto che egli trovava una menda nel Codice, e che la rilevava per l'eredità lasciatagli dalla Commissione d'inchiesta ferroviaria. Questa menda, si riferiva agli articoli 411 e 412. Nell'articolo 411, ben voi lo rammentate o signori, è stabilito che la presunzione che si volesse far sorgere di rinuncia a qualsiasi domanda di indennizzo, per parte del cittadino che ritira merci dalla ferrovia, sarebbe presunzione destituita di fondamento legale e che il diritto del destinatario della merce di essere risarcito del danno dipendente da avarie, si mantiene in lui per 10 giorni successivi. L'onorevole Genala trova troppo grave questa disposizione; ed egli ci disse che bisognerebbe toglierla perchè essa rende difficile all'amministrazione delle ferrovie il servizio trasporto merci; e

promette una grande quantità di litigi; e abbandona all'arbitrio del cittadino la verificaione o meno di queste avarie.

Ora, o signori, è bene che a questo riguardo rifacciamo un po' di storia. Contro quest'articolo sono insorte le tre principali amministrazioni delle strade ferrate italiane, e sono insorte con un memoriale a stampa di molte pagine, nel quale si conchiudeva che si dovesse differire la sanzione dell'intero capitolo, o, quanto meno, di quest'articolo 411 che, secondo il progetto, quale era venuto dal Senato, portava il numero 409. In questo memoriale era detta assolutamente intollerabile la disposizione contenuta nel citato articolo.

In un riassunto del memoriale stesso, presentato più tardi, in data 29 giugno 1881, e redatto con forma più mite e senza che però si conoscesse ancora il pensiero della Commissione (poichè la relazione non era ancora stata stampata), si ripeteva su per giù la stessa cosa. Ma ultimamente, o signori, e propriamente il 22 dicembre 1881, le tre principali amministrazioni delle strade ferrate (e cioè le Meridionali, le Romane e quelle dell'Alta Italia) mutarono opinione. In un congresso di tutti i loro legittimi rappresentanti stesero un verbale e raccolsero in un regolamento le norme attinenti a questo servizio ed a questa materia, e secondo me accettarono lo spirito dell'articolo 411.

E scrissero precisamente queste parole:

« Ora il secondo congresso di Berna trovò giuste le analoghe osservazioni fatte dalla delegazione italiana, e quindi dichiarò nel nuovo progetto che non ammette il postumo reclamo se la verifica della merce da parte del destinatario fu possibile alla stazione d'arrivo e se fu offerta dalla ferrovia; mediante tale temperamento che lascia impregiudicati tutti gli interessi, la Commissione, cioè le tre amministrazioni ferroviarie rappresentate in questa Commissione anche dai loro direttori generali, la Commissione credette di poter accogliere il sistema, riducendo però a tre giorni invece di sette il termine pel reclamo, tanta è l'essenziale differenza tra le circostanze proprie del servizio internazionale e quelle del servizio interno. »

Adunque, mentre prima assolutamente non si ammetteva il postumo reclamo e si gridava contro il progetto di Codice; in data del 22 dicembre 1881, le tre amministrazioni lo accettavano. Lo accettavano facendo una variante sulle condizioni di Berna, e l'accettavano perchè dicevano: vedete che è circondato da tali condizioni che non vi sono a temere gli inconvenienti che temevamo prima.

Quali erano le condizioni della convenzione di Berna? Era detto in essa che se la constatazione dello

stato della merce da parte del destinatario fu possibile alla stazione di arrivo, e se fu offerta dal vettore, questi era esonerato da ogni responsabilità. Ed era giusto che così fosse. Ora fermiamoci un istante, o signori, ed acconsentitemi che apra una parentesi. La parentesi è questa: nella soggetta materia la legge non può rimaner silenziosa: o l'una o l'altra delle disposizioni, ma una disposizione bisogna prenderla, e bisogna fissare una norma assoluta, anche perchè la giurisprudenza italiana si è perfettamente manifestata contraria al valore ed all'efficacia dei regolamenti ferroviari. A questa giurisprudenza fanno contrasto due sentenze della Corte di cassazione francese, la quale, intervenendo in una questione nella quale erano interessate le strade ferrate dell'Alta Italia, credette di poter affermare che il regolamento era indispensabile e che data la sua esistenza lo si doveva rispettare. Io non credo, o signori, che questa massima, affermata dalla Cassazione francese, si possa invocare per stabilire il valore giuridico dei regolamenti ferroviari. Sta bene che in Francia, laddove non vi erano altre norme, laddove chi contrattava con le strade ferrate dell'Alta Italia aveva visto il suo regolamento, e quindi, per entrambe le parti, quel regolamento faceva parte ed era anzi norma e guida del contratto, il medesimo fosse ammesso come valido, e come tale dalla Cassazione francese si applicasse. Ma qui in Italia, vige la giurisprudenza della quale ha fatto cenno ieri l'onorevole Mancini e che è diretta a negar valore e forza di patto vincolativo fra le parti, ai regolamenti ferroviari.

Adunque, bisogna provvedere per un tale negozio e bisogna provvedere perchè, o signori, i trattatisti stessi hanno ammesso la tesi di possibilità di postumi reclami. E questo lo affermo confortato dalla stessa autorità delle tre amministrazioni ferroviarie; imperocchè le medesime hanno in quel verbale ed in quel rapporto, di un brano del quale io ho data lettura, affermato che realmente giurisprudenza e trattatisti erano in gran parte contrari. Bisogna adunque, o signori, venire ad un provvedimento. Ed il provvedimento, io dico, che si deve dare, è quello che è accettato dalle amministrazioni delle strade ferrate, il quale mi pare un provvedimento giusto ed equo.

Ma contemporaneamente all'espressione di questo pensiero, ne faccio susseguire un altro; cioè che il temperamento accettato dal congresso di Berna, di cui parlano le tre amministrazioni, è già perfettamente riprodotto nell'articolo 411, il quale, rettamente interpretato, non può, e non deve, voler dire diversamente da quello che fu detto a Berna; di quanto cioè in tesi di massima è accettato dalle

tre amministrazioni ferroviarie. Che se, per avventura (e spero di poter dimostrare il contrario), la frase dell'articolo non fosse abbastanza chiara, ed esplicita, e qualche dubbio potesse sorgere, siccome anche qui si tratterebbe di coordinare questa disposizione del Codice con ciò che è un istituto del paese, con ciò che è norma che governa le trattative ed i rapporti dell'Italia coll'estero, e che forse, anche senza mestieri di apposita legge, potrà diventare vincolo per lo Stato, voglio dire con la convenzione di Berna, si potrà sempre, nelle disposizioni transitorie, dare quella legittima spiegazione di coordinamento che, ripeto, sembrami giusta e rispondente a quanto è oramai divenuto un comune accordo.

Ora, o signori, sentite se, come affermai, le parole di quest'articolo 411 non si abbiano proprio ad interpretare nel senso che siavi riprodotto il pensiero del trattato di Berna e che siavi riprodotto il pensiero accettato dalle tre amministrazioni ferroviarie.

« Il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore.

« Tuttavia, l'azione contro il vettore, per la perdita o l'avaria, non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo, ecc. »

Che vuol dire, *non riconoscibile al momento della riconsegna*? Vuol dire che, al momento, in cui è stata consegnata la merce, non siavi stata la possibilità di verificare la esistenza di questa avaria. Che cosa dice il trattato di Berna? Che cosa vogliono le tre amministrazioni? Che sia stato possibile alla stazione di arrivo di far verificare l'esistenza dell'avaria, o constatare che avaria non vi fu e che la stazione di arrivo siasi offerta di fare la necessaria verifica. Quando il Codice dice *se non fu possibile il riconoscimento*, ammette che la merce non siasi verificata là allo scalo o perchè non si sia voluta verificare o perchè vi sia stata dell'opposizione da parte del vettore. Ma tutte le volte che la stazione ferroviaria avrà offerta la prova del riconoscimento e questo riconoscimento non si sarà voluto praticare dal destinatario, evidentemente vi ha la rinuncia. Imperocchè, non verremmo più nel tema dell'articolo 411 del Codice, il quale vuole, pel mantenimento di quest'azione per avaria, che l'avaria stessa non si fosse potuta riconoscere al momento della consegna.

Che più, signori? Vi è una guarentigia ancora maggiore che non riscontriamo nel trattato di Berna, ed è la serie degli oneri che sono posti a carico del destinatario ossia di colui che ha avuto la merce in riconsegna. Da un lato egli deve aver fatto giudizialmente constare dell'avaria, dall'altro egli

deve averne provato la preesistenza all'atto della riconsegna. Si circonda di tal cumulo di guarentigie l'esercizio dell'azione che non v'è, mi pare, nulla a temere a questo riguardo.

Sotto quest'aspetto, signori, sembra a me pertanto che si possa affermare che l'articolo 411 non arreca gli incagli ai quali ha accennato l'onorevole Genala. Ad ogni modo il pensiero che lo ispira è già stato accettato dalle amministrazioni ferroviarie stesse. Se poi vi ha una divergenza intorno alla durata di questa azione (per la quale prefiggono tre giorni i regolamenti delle ferrovie, sette giorni il trattato di Berna, dieci giorni il Codice), vuolsi ritenere che a questo proposito non versiamo più in tema di principii, ma versiamo in tema d'applicazione. Poco monta che all'azione sieno prefissi tre, sette o dieci giorni, una volta che è ammesso che l'azione sia riservata e si possa successivamente esercitare. Se quest'interpretazione, lo ripeto, che io do all'articolo 411, non basta a tranquillare chi si è fatto sostenitore di questi peculiari interessi pel bene dell'intero commercio, vi sarà pur sempre la possibilità di venire a dar maggiori spiegazioni colle disposizioni transitorie, nella qual cosa credo d'aver consenziente l'onorevole guardasigilli.

Ed ora se l'onorevole presidente mel permette, prendo cinque minuti di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

Si continua la seduta.

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

L'onorevole relatore ha facoltà di terminare il suo discorso.

PASQUALI, *relatore*. Anche l'articolo 412 ha preoccupato molto la mente dell'onorevole Genala, e direi anche gli ha preoccupato il cuore; imperciocchè in lui il pensiero e l'affetto alle ferrovie, è oramai divenuto un'abitudine della sua vita, considerandole egli, e giustamente, come un potente mezzo di svolgimento della ricchezza nazionale. E questo gli acquista un novello titolo alla ammirazione e alla gratitudine del paese. Ma io temo (appunto come accade sempre allorquando si coltiva con amore od una cosa od una persona, che si teme tutto a lei possa nuocere, anche ciò che sostanzialmente è innocuo) io temo, dico, che l'onorevole Genala abbia spinto troppo oltre i suoi timori.

Egli ha posto innanzi un'affermazione che è di una certezza assoluta; che cioè lo sviluppo commerciale e i rapporti con il traffico commerciale ferroviario sono in ragione diretta della bontà e tenuità delle tariffe; e da ciò ne trasse il corollario, anche giusto, che queste tariffe potranno essere tanto meglio rispondenti a questi bisogni, quanto

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

minore sarà l'onere cui si sobbarcherà il vettore. Quindi se grave la responsabilità, grave, egli diceva, deve essere la tariffa; onde l'onorevole Spantigati traeva alla sua volta il dilemma: o tariffa alta e responsabilità completa, o tariffe più basse e responsabilità smezzata...

SPANTIGATI. No, temperata, discreta.

PASQUALI, *relatore*. Si dica pure temperata, moderata.

SPANTIGATI. Ecco, così va bene.

PASQUALI, *relatore*. Ma, o signori, è proprio vero che quest'articolo 412 contrasti alla riduzione delle tariffe, e che una volta approvato obbligherebbe le strade ferrate a mantenere alte le tariffe, come gli oppositori vogliono dedurre dalle ricordate loro premesse?

Gli avversari dicono di sì; e qui gli avversari che eran tre diventano quattro, perchè l'onorevole Nervo pure ci si è fatto addosso anche lui a questo povero articolo, ed ha sostenuto la stessa tesi di Genala, Cavalletto e Spantigati con il suo discorso di ieri.

Guai, o signori, se noi lasciassimo in arbitrio delle amministrazioni ferroviarie il fissare esse la responsabilità e le tariffe! Quanto alle tariffe siamo d'accordo coll'onorevole Genala; egli stesso dice che le tariffe vogliono essere stabilite per legge. Ma grande concessione è questa: essa appunto è quella che mi salva l'articolo 412 dagli attacchi stessi dell'onorevole Genala e suoi aderenti! Ma se le tariffe si debbono fissare per legge, io dico poi che, per corrispondenza, dobbiamo avere per legge stabilita anche la responsabilità, e che non la possiamo smezzare, nè la possiamo metterè in arbitrio delle amministrazioni ferroviarie. Se le tariffe debbono essere per legge, anche le differenziali e ridotte saranno fissate per legge, o quanto meno nella legge saranno introdotti i criteri per i quali si possono fare ribassi nelle tariffe, e tra questi criteri vi sarà certamente quello di acconsentire una riduzione di tariffa come corrispettivo di una diminuzione di responsabilità. Il nostro articolo pertanto vorrebbe sol dire che tutto questo non si potrà fare nè per arbitrio delle parti, nè per soverchia preponderanza della influentissima parte contraente, il vettore.

Nella legge non si potrà introdurre un elenco di tariffe differenziali, imperocchè il criterio cui esse si ispirano si viene esplicando caso per caso, volta per volta in quanto che vi sono delle condizioni eccezionali che talvolta le consigliano, quella, per esempio, che citava l'onorevole Genala del commerciante di Foggia: quella, alla quale sentivo accennarsi da un altro collega, di un trasporto di vetture che si doveva fare dalla Südbahn in Italia. Ba-

sterà accennare con forma generica a questi casi e stabilire che al loro verificarsi è ammessa la possibilità di una contrattazione sulla base di riduzione di tariffe e di responsabilità. Ma mentre la possibilità di una tale contrattazione deve essere lasciata alle amministrazioni ferroviarie, sarebbe più che pericoloso, sarebbe esiziale agli interessi del commercio se questo arbitrio fosse senza alcuna norma direttiva loro lasciato sempre; imperciocchè esse, caso per caso, mano mano che si manifestassero delle necessità singolari, come, per esempio, nel Monferrato al tempo della vendemmia, potrebbero esigere delle tariffe più gravi e sminuire di troppo la loro responsabilità.

Dunque per legge tutto; per legge tariffe, per legge responsabilità, e per legge anche le tariffe differenziali e i criteri delle eventuali riduzioni. E con tariffe differenziali, ripeto, non intendo già un elenco di particolari tariffe, ma soltanto che sia affermato per legge il diritto di stabilire riduzione di tariffe in determinati casi. Soltanto che questi casi vorrei enunciati nella legge, e che la legge stessa ben li descrivesse e circoscrivesse, ed allora ammetterei la diminuzione della responsabilità del vettore.

Ora, o signori, se così deve essere, se lo stesso onorevole Genala mi ammette che le tariffe differenziali e generali debbano esser portate per legge, è ben giusto che nella legge generale, il Codice, sia stabilito che non possano regolamenti e patti speciali provvedere a questi bisogni, che i regolamenti non potranno sovrapporsi al Codice, che alle norme del Codice con particolari convenzioni non si potrà mai derogare.

Io comprendo che sarebbe dannosissimo il sistema pel quale s'impedisce alle amministrazioni ferroviarie lo stabilire delle speciali tariffe e che oggi potremmo vedere ruinate parecchie delle nostre industrie ed arrecati gravi danni ai nostri commerci se una tal massima dovesse prevalere. Questo l'ammetto, perchè parmi risponda ad una verità quasi intuitiva; ma, o signori, credete proprio che questo articolo venga a contraddire a questa teoria, ad arrecare i temuti mali?

Francamente non lo credo.

Il mio pensiero è questo. La legge generale proibisca quei fatti che potrebbero degenerare in arbitrio vessatorio agli interessi dei privati, obbligati, per manco di concorrenza, a subire le volontà del potente vettore. Una legge particolare provveda ad aprir le vie a tutte le maggiori facilitazioni per il commercio e per lo sviluppo del traffico, contemperando fra loro i diversi interessi, a tutti provvedendo con equa misura di distributiva giustizia.

Il Codice è fatto non già per provvedere all'at-

tualità di un solo bisogno, ma (e il modo stesso col quale queste singole norme sono raccolte ce lo indica) è fatto per provvedere a quei bisogni che hanno carattere generale, ed ai bisogni temporanei e di natura transeunte si provvede con speciali o con transitorie disposizioni.

Ebbene io riconosco esser giusto e ragionevole che una disposizione transitoria provveda a regolare la condizione attuale delle cose in quanto che ora manca la legge delle tariffe. Ma quando voi avrete una legge che stabilisca la tariffa generale, quando in questa legge saranno dati i criteri delle tariffe differenziali, e delle riduzioni a permettersi in essa legge stessa, vi sarà una moderazione, o, per meglio dire, sarà in essa fissata una diminuzione di responsabilità del vettore. E per quel giorno, giorno in cui si verificherà quanto oggi affermiamo dover necessariamente succedere, il Codice a quel caso avrà provveduto. Se non si dettasse la norma generale accadrebbe che quando intervenisse la legge delle tariffe generali e differenziali, bisognerebbe modificare il Codice per adattarlo allora alla esigenza che oggi già constatiamo. E trovo invece essere opera prudente pensare a provvedere con il Codice al non lontano avvenire, usandosi l'istituto delle disposizioni transitorie, che al presente provvedono e provvederanno per tutto il tempo in cui si rimarrà nello stato attuale.

E dopo questa disquisizione credo di potermi disimpegnare dall'entrare nell'esame delle altre questioni di dettaglio: la questione di dettaglio, per esempio, se si possa permettere, o meno, la preterminazione dell'indennizzo. Imperciocchè quel sistema di legge che stabilirà le tariffe provvederà anche a questo.

Lo stesso dicasi per le osservazioni dell'onorevole Nervo. Tutte ispirate a savi intendimenti non sembrano però accoglibili nel senso di render necessaria una qualsiasi modificazione del Codice. Se ad esempio per la introdotta possibilità di girar la lettera di vettura, esso teme che rimangano giacenti negli scali molte merci, con danno del commercio, gli si può rispondere che a questo si provvede già fin d'ora, in quanto che vi è il diritto di magazzinaggio che viene pagato alle strade ferrate, le quali alla loro volta hanno poi il diritto nei grandi centri (ove anche il diritto di magazzinaggio non sarebbe un sufficiente compenso al danno che risentono) di andare a mettere in pubblici magazzini, a maggiori spese dell'interessato, la merce che rimane troppo a lungo giacente.

E così non mi preoccupo della questione se il valore della merce avariata o perduta si abbia a ricercare al momento della consegna, od al mo-

mento della riconsegna, posciachè il sistema del Codice a questo riguardo sembrami che sia il più giusto. Tizio spedisce a Cajo una merce; la merce si perde: colui che risente il danno è il destinatario, ed egli risente il danno del valore che la merce aveva al momento in cui venne a lui riconsegnata, cioè al momento della riconsegna. E non è vero che il danno sia rappresentato dal valore che la merce aveva al momento della consegna; quello sarebbe il danno del mittente. Quegli, a cui si provvede in questo caso è il destinatario; si tratta di riparare al danno di lui, poichè è lui che soffre il danno della perdita del valore che la merce aveva nel luogo ove fu consegnata, più, dell'aumento di prezzo che per avventura essa abbia potuto avere per il fatto d'essere giunta sopra una piazza ove questa merce è più ricercata. Che se il valore fosse minore non sarebbe giusto assoggettare il vettore a rimborsare maggior prezzo.

Vi è pure la questione del modo col quale si liquidano questi danni per la merce avariata o perduta. Un primo indennizzo consiste nel pagar solo la metà prezzo trasporto, salvo poi il diritto a maggiori indennizzi. Qui pure si fecero osservazioni. Ma, ripeto, anche questi sono tutti particolari ai quali è opportuno che la legge generale, con norme generali, provveda e il criterio adottato non si può criticare.

Mi riassumo, signori, e dico. Qui abbiamo una legge generale che provvede anche con occhio vigile al futuro. Già fin d'ora per queste stesse materie vi sono leggi speciali. E per tutto ciò che per avventura faccia ancora difetto nella legge speciale bisognerà provvedere con apposite norme. E sarà mestieri di esaminare, di sindacare e di dare ad ogni cosa l'opportuno e relativo provvedimento nelle disposizioni transitorie. Quindi, spiegato in questa maniera il valore ed il concetto degli articoli in questione (con la quale spiegazione gli articoli stessi potranno rimanere quali nel progetto sono scritti) si avrà il largo sviluppo ed il soddisfacimento delle idee e dei desiderii manifestati dai colleghi mediante l'esercizio di quelle facoltà che, secondo l'articolo 3 della legge di pubblicazione del Codice, sono lasciate al Governo del Re.

Ora, signori, io debbo occuparmi del libro II, e se non fossi alieno dalle metafore, qui una troverebbe opportunamente il suo posto. Affermerei che la mia nave naviga in cattive acque per il difetto del pilota; nè però calunnierai l'elemento nel quale essa si trova, perchè proprio sotto quest'aspetto io dico che l'elemento del libro II, relativo al commercio marittimo, non è poi così cattivo come ce l'ha voluto far credere l'onorevole Randaccio. E questo

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

lo dico confortato da una rispettabile autorità, quella dell'onorevole Boselli, che fu pure un oppositore.

Ora, signori, raccogliamo il pensiero degli oppositori a questo libro, analizziamo le contrarie opinioni, e concedetemi venia, se il mio linguaggio, oltre all'essere disadorno, sarà anche improprio per difetto di tecnicismo e per difetto di speciali studi: ragione che deve meritarmi da voi questo perdono.

L'onorevole Randaccio ha fatto qualche cosa di più di quello che non abbia fatto un'associazione di Venezia, il Circolo marittimo, la quale si è rivolta alla Presidenza della Camera con una petizione in data del 29 dicembre 1881, chiedendo puramente e semplicemente la sospensione del libro II.

L'onorevole Randaccio, dico, ha fatto qualche cosa di più: ha raccolto firme di diversi colleghi ad una sua proposta, che egli già aveva fatta con infelice esito nel seno della Commissione, e ha detto alla Camera: suspendete l'approvazione del libro II, perchè in esso non vi ha alcun che di buono.

Egli si è limitato però a criticare gli articoli 491 e 492. L'inventario è la bestia nera dell'onorevole Randaccio. Egli...

RANDACCIO. Domando di parlare.

PASQUALI, relatore... d'inventario non ne vuol sapere. Poi ce n'è un'altra cosa che gli dispiace, ed è che il capitano debba sul registro notare le spese che fa. E poi si lamenta che sia soppresso il libro della navigazione, perchè in esso si raccontava tutto ciò che avveniva della nave. Ecco, o signori, sostanzialmente i timori e le antipatie dell'onorevole Randaccio. Ma io credo che tutti sieno molto infondati.

Incomincerò dall'inventario.

L'inventario, o signori, è la cosa più comune in una buona azienda. L'onorevole Nervo, che è un savio ed intelligente amministratore, propose, molti anni or sono, quando io non apparteneva ancora a questa Camera, che si facesse un inventario delle proprietà mobiliari dello Stato; e mi ricordo che il comandante del porto di Genova, meco in allora si arrabbiava di dover fare l'inventario delle suppellettili che stavano nella capitaneria di porto.

Quando sentii l'onorevole Randaccio scagliarsi contro lo inventario, mi domandai: che sia proprio un'ira marittima generale contro questa misura amministrativa, misura diretta a sapere quello che abbiamo in casa nostra, per saper poi ciò che facciamo delle cose nostre per poterle verificare ed accertarne successivamente la presenza o darci una ragione del perchè siano scomparse? Sarà se vogliamo un disturbo; ma guai, o signori, se andiamo

con questo sistema, guai se vogliamo evitare ciò che ci disturba!

Ciascuno di noi sente nella propria vita una quantità di noie, a cui per la necessità delle cose umane dobbiamo sobbarcarci. Quante cose all'onorevole Randaccio stesso riusciranno inevitabili perchè sono una necessità, alla quale bisogna sottostare! E come egli vi si sobbarca nella sua vita di cittadino, tollerati che vi si sobbarchino anche i capitani di mare, e che quindi debbano fare quest'inventario. Se lo scopo dello inventario, così ragiona l'onorevole Randaccio, è quello d'impedire la simulazione di perdite, e di avarie, guardate che noi con esso loro apriamo più facile la via.

L'aprire più facile la via alla frode è tale affermazione che proprio mi riesce incomprensibile. Nel passato si denunciava la perdita delle gomene e di non so quali altri istrumenti ed utensili marittimi (di cui non declino i nomi perchè non rammento più bene la splendida descrizione che ne faceva G. Baretta scrivendo ai suoi fratelli) e la denuncia della perdita bastava quasi per far presupporre la loro preesistenza. Ma è possibile dopo il trambusto di un disastro, che si denunci la perdita di tanti di questi oggetti di marina senza incorrere nel pericolo, involontario, di denunciarne come smarriti di tali che ad esempio si erano prima guasti o consunti? E non è possibile che si faccia supporre la preesistenza di utensili che sulla nave non hanno mai esistito? Se abbiamo invece un inventario di ciò che preesisteva, sarà facile constatare ciò che manca e non si potrà dar come mancanti che gli oggetti che era provato esser stati realmente a corredo della nave.

Una voce. Si simuleranno ugualmente!

PASQUALI, relatore. Si simuleranno? Ma, signori, se prima era possibile la simulazione della perdita, ora saranno necessarie due simulazioni, la simulazione della introduzione degli oggetti sulla nave, e la simulazione della perdita. E quanto maggiori ostacoli io metto dinnanzi a coloro che hanno delle ree intenzioni, tanto più rendo difficile la perpetrazione dei reati. Quindi, sotto quest'aspetto io vedo per lo meno paralizzata l'idea del disturbo che tanto commuoveva l'onorevole Randaccio, e trovo della prescrizione una fondata ragione.

Occorreranno delle verifiche? ed anche queste saranno altrettanti disturbi, ma l'una cosa è all'altra correlativa. Una volta che ammettete il principio che questo inventario s'abbia a fare (e parmi che sia abbastanza logico il concetto che ispira la istituzione di questo inventario), bisogna necessariamente ammettere che vi siano anche queste periodiche verifiche, le quali servono a rendere più

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

difficili le simulazioni. A garantire dalle quali sono nel Codice date opportune norme sia prescrivendo il modo con cui si abbiano a fare le relative denunce delle perdite, sia indicando come si abbiano a designare le cose che hanno cessato di far parte del patrimonio della nave per poterne domandare poi il pagamento del prezzo a chi ha fatto l'assicurazione, o per renderne conto cui spetti per parte del capitano o del noleggiatore. L'inventario, per me, non rappresenta adunque il solo disturbo cui accennava l'onorevole Randaccio. Nè mi so convincere che sia una istituzione che si abbia a cancellare dal Codice, anzi, per le ragioni che ho detto, la trovo opportuna e lodevole.

L'onorevole Randaccio si duole poi che nell'articolo 491 sia stabilito che si abbia a conservare la nota delle spese sostenute dal capitano. Il commerciante, o signori, non è forse obbligato a notare nei suoi registri le spese che fa per la sua famiglia, acciocchè si possa più tardi sapere se il fallimento nel quale per avventura fosse caduto, o potesse cadere, sia la conseguenza di eccessive spese, o meno? Sarà dunque opportuno che per questo, sia nei rapporti tra il capitano e l'armatore, che tra il capitano ed il noleggiatore, tutte queste spese vengano ugualmente notate. È l'applicazione di uno stesso principio.

Del resto, all'onorevole Randaccio, che si lamenta tanto della mancanza di quel registro di navigazione, ove si elencavano tutte le vicende del viaggio, vicende ch'egli dice poter servire alla storia, io risponderò che da questo suo lagnò traggio un argomento a favore di queste annotazioni. Se non si fossero, o signori, fatte, non si sarebbero conservate, ed ora non si avrebbero, ad esempio, le distinte dei magici banchetti neroniani, sulle quali fantasticano i poeti e gli storici ricostituiscono la vita e le abitudini antiche; e se negli archivi di Stato di Torino Nicomede Bianchi non avesse potuto disepellire la nota delle antiche spese che si facevano dalla casa di Savoia, non avremmo potuto illustrare nè una parte dei costumi romani, nè una parte dei costumi della Casa che ora ci regge. Quindi mi pare che si possano queste note ammettere anche per l'interesse storico che ci porteranno. Può essere, infatti, e non lo nego, che se ne abbia solo un'utilità storica per l'avvenire; ma se fosse anche cosa inutile, direi *utile per inutile non vitiatur*, ed io non troverei che si avesse a sopprimere.

Nè la ragione per la quale l'onorevole Randaccio voleva sostenere che il libro di navigazione si avesse ancora ad ammettere (cioè che oggi più non si descrivano le vicende dei viaggi esso mancando), mi pare che sussista di fronte alla descrizione che riscon-

trasi nell'articolo 491 delle singole cose che nel giornale nautico debbono essere notate; ivi è detto che nel giornale nautico si deve descrivere la via tenuta, le scoperte fatte, le avarie, il getto, ecc. E quando si descrive minutamente e particolarmente la storia ed il progresso del cammino della nave, noi avremo compenetrato in questo registro ciò che nel passato era fatto in registro a parte. Sarà stato meglio che invece di tre registri si avesse un registro diviso in tre; ma cotesta è questione di regolamento, è una questione di particolari che non mi pare nemmeno debba essere degna di una discussione così importante come quella sulla quale l'onorevole Randaccio ha voluto richiamare l'attenzione della Camera. Ha avuto però la sua giusta pena l'egregio Randaccio per aver voluto fare di questo libro secondo un libro degno di ostracismo. Questa pena gli fu inflitta dall'onorevole Varè, che lo ha chiamato egoista, e quindi comprenderà la Camera che io ho il dovere di non aggravare la posizione che l'onorevole Varè ha già fatto al collega Randaccio.

L'onorevole Varè si è però occupato anche lui per un momento di questioni marine, e ci ha detto: il riparto delle avarie non mi par giusto. Per rispondergli vediamo la legge.

« Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno, o dato occasione alla spesa. »

E qui mi pare che la legge risponda al concetto generale del danno, cioè che chi ha cagionato il danno, deve del danno rispondere e deve pagare l'indennizzo. Dunque intorno alle avarie particolari non c'è niente a dire.

« Le avarie comuni sono ripartite proporzionalmente tra il carico e la metà della nave e del nolo. » Su questa seconda parte dell'articolo 637 cade la contestazione.

L'onorevole Varè dice che la nave dovrebbe contare per una parte tanto maggiore di quella che le è assegnata dal citato articolo 637; ed anzi egli mi soggiunge che dovrebbe quasi concorrere per tutto. Il concetto direttivo di quest'articolo sembra a me, invece, che sia giusto; dopochè abbiamo descritto nell'articolo 633 la natura delle avarie comuni, veggia, riesaminandolo, l'onorevole Varè, quanto a queste avarie comuni contribuisca il fatto del carico. Il carico per la maggior parte è causa che si abbiano a far le spese dette; quindi è giusto che la nave, la quale subisce le conseguenze del fatto del carico, debba contribuire per una parte minore. Del resto, signori, v'è un altro concetto, quello di rendere facile la formazione di un naviglio che riuscirà tanto più difficile, quanto più grave si faccia la condizione della nave; e noi non dobbiamo con questa legge

ricercare e dettare norme per spingere l'industria privata a fare ciò che dovrebbe essere di sola sua iniziativa, ma sembrami anche giusto che nella legge stessa non si scrivano norme le quali vengano proprio a piantare piuoli che rendano impossibile l'andare innanzi.

Non facilitiamo con mezzi diretti, ma è bene che si faccia tutto ciò che d'indiretto la legge può permettere a sviluppo dell'industria marittima, senza portare un nocumento ai principii di giustizia e ai cittadini in particolare. Ed una volta che queste norme siano scritte nella legge; una volta che siano dettate in questo modo, e che, secondo il concetto dell'articolo 633, si veda che la maggior parte delle avarie comuni sono dipendenti dal fatto del carico, è giusto che il contributo debba essere in questa misura.

Anche l'onorevole Nocito si occupò di questo 2° libro. Egli ha attaccato l'articolo 474, e lamentò che sia fatta al costruttore una condizione diversa da quella fatta al committente. Ecco ciò che dice la legge:

« Art. 474. Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.

« Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del Codice civile.

« Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o per frode del costruttore. »

V'è disparità di trattamento, dice l'onorevole Nocito; anche il costruttore dovrebbe poter sciogliere il contratto. Dovrebbe poterlo sciogliere! Ma quando siamo a spiegar la cosa io veggio che l'egregio collega si arresta. È diversa la condizione del costruttore da quella del committente. Il costruttore deve portare nel suo lavoro perizia ed onestà; ed alla perizia ed onestà del costruttore sono affidati, o signori, non i capitali soli del committente, ma i capitali di tanti cittadini i quali affideranno più tardi la loro merce a quella nave; gli sono affidate le vite di tanti che su quella nave cercheranno di essere trasportati in lidi lontani. Ed è giusto che fino dal principio si metta il committente nella condizione d'impedire che per un fatto d'imperizia, per un fatto di frode del costruttore si possa danneggiare la nave.

Più ancora che del materiale interesse del committente, in questo caso bisogna tener conto di un altro grande interesse, quello cioè concernente averi e vite di molti cittadini, e quindi non trovo ragione per ammettere che questa disposizione legislativa sia meritevole di critica. Del resto, quale è la parte di corresponsività di diritti che manca al costruttore? Il costruttore per casi di forza maggiore potrà scio-

gliere il contratto. Ma, dice l'onorevole Nocito, se per avventura non gli sono forniti i fondi dal committente, se per avventura il materiale che il committente gli doveva dare non glielo ha dato, egli non potrà sciogliere il contratto? Intendiamoci, o signori. Valente giurista qual è, l'onorevole Nocito insegna a me che qui la forza maggiore sarà precisamente regolata, non soltanto dalla legge civile ma anche dallo stesso contratto. Quando il costruttore, nel contratto che farà stabilisca che egli non potrà andare innanzi nella costruzione se i pagamenti non gli saranno fatti a tempo debito, poichè egli difetta di capitali per proseguire, non solamente potrà invocare la legge generale per l'insoddisfacimento del patto contrattuale, ma anche più specialmente per la inadempienza di questo patto speciale.

Se il committente si è obbligato a fornire la materia prima colla quale il costruttore poi fabbricherà la nave, è naturale che quando egli manchi di somministrarla, il costruttore metterà innanzi il caso di forza maggiore avendo egli promesso di costruire la nave se aveva quella materia prima; facendogli quella difetto è chiaro che non la potrà più costruire; egli si esonera dal contratto, e di più avrà diritto a tutti gli indennizzi che di ragione. Per conseguenza, o signori, sembra a me che la legge generale, l'articolo 1165 del Codice civile, e le norme della condizione risolutiva di cui nelle leggi romane, diano una guarentigia sufficiente al costruttore il quale non può, nei rapporti col committente, trovarsi in quegli stessi rapporti nei quali si trova il committente col costruttore.

L'onorevole Nocito si duole ancora che sia ammessa la possibilità di un carico sopra coperta, perchè, egli dice, questa possibilità porta e trascina con sè il pericolo della nave.

Di questo sarà buon giudice chi dirige la nave. Noi dovevamo limitarci a considerare la cosa nei rapporti di chi faceva la consegna della merce, perchè questi poteva vedere questa merce sua danneggiata. Quindi le provvidenze dettate, e scritte nella legge, sono destinate a tutelare prima di tutto le condizioni del mittente, o del destinatario, e minimamente quelle della nave, alle quali, trattandosi appunto di una questione di sicurezza, dovrà provvedere il proprietario, od il suo capitano.

Si è anche lamentato che l'articolo 492 non prescriba il giornale di bordo a quelle navi che hanno una portata inferiore a trenta tonnellate. Signori, senza essere marinaio, mi pare di poter dire che a navigli così piccoli non si affidano gravi interessi, e che essi non hanno gran parte nel commercio marittimo. Le navi di portata inferiore a trenta ton-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

nellate si occupano dei trasporti di piccolo, ma assai piccolo cabotaggio (se mi si permette questa restrizione sul qualificativo del cabotaggio), e mi pare quindi logico e giusto non si aggravi la condizione di coloro che già a stento lasciano la vita impiegando la loro attività in questo piccolo commercio.

L'onorevole Nocito si duole ancora che con l'articolo 508 sia stabilito un termine di ventiquattro ore al capitano per denunciare alle autorità del luogo i sinistri che sono avvenuti. Ricorda esso che in altri Codici è stabilito che questa denuncia si debba fare *immediatamente*, ad esempio in quello germanico, e ventiquattro ore, dice, sono troppe, ricorda ancora che in una circolare in data del 4 novembre 1863 si stabilisce che la denuncia si abbia a fare *senza indugio*. Ora, in ventiquattro ore, prosegue l'oppositore, vi è la possibilità che avvengano degli inconvenienti, e che si preparino mezzi per architettare fatti non avvenuti. Pare a me, o signori, che questa delle ventiquattro ore sia invece una buona designazione dell'onere che è dal Codice germanico imposto coll'avverbio *immediatamente*.

Quando noi vogliamo prefiggere un termine e non diamo designazione specifica, noi ci troviamo nella possibilità delle varie interpretazioni. Quella parola *immediatamente*, intesa in forma troppo restrittiva, potrebbe essere nociva agli interessi della nave, perchè equivarrebbe a dire che, non appena la nave giunga in porto, il capitano sia obbligato a discendere per presentare il suo rapporto, ed abbandonare così la nave in un momento in cui l'opera sua può forse essere molto necessaria; intesa invece la parola in un senso più lato, sarebbe al capitano lasciata la possibilità di presentare il suo rapporto anche entro 48 ore, cioè il secondo giorno dopo il suo arrivo. È bene quindi lo avere precisamente stabilito il termine entro il quale la denuncia in discorso debba avvenire. Si potrà dire che invece di ventiquattro ore se ne stabiliscano venti; ma non mi pare che sia il caso di fermarci ad una questione di poche ore, e credo che sia perfettamente opportuna la norma stabilita.

L'onorevole Nocito, e mi pare che sia stata questa l'ultima sua osservazione, ha criticato la disposizione colla quale è prescritto che il rapporto debba essere fatto all'autorità giudiziaria e non all'autorità marittima, poichè, secondo le leggi di altre nazioni, è a quest'ultima che il rapporto viene presentato.

Ma badate, o signori, che questa disposizione non ha voluto provvedere ai casi d'approdo nei porti, ove si comprende che v'è un'autorità marittima, una capitaneria di porto.

In questo caso si comprende che il rapporto si potrebbe fare all'autorità marittima. Ma la disposizione intende provvedere agli approdi fatti sulle coste ove non esista autorità marittima ed ove invece non può non esistere autorità giudiziaria. Sarebbero forse potuto dire: dove sono autorità marittime, il capitano si rivolgerà ad esse; ove non sono si rivolgerà a questa od a quell'altra autorità giudiziaria. Ma siccome si tratta di gettare le basi di un'inchiesta o di una investigazione giudiziaria, è più opportuno che il rapporto si faccia senz'altro all'autorità giudiziaria, a quella cioè che sarà più tardi investita dell'ufficio di estendere e completare l'inchiesta. Dunque, anche sotto questo aspetto, sembrami che vadano dileguandosi le opposizioni state fatte a questo libro II del Codice di commercio.

E ora viene la volta del mio carissimo ed antico amico, l'onorevole Boselli. Egli entrò in lizza tutto inguantato, e con l'eleganza di valoroso e cortese cavaliere. Egli ha detto che la legge è buona perchè migliora l'antica, che v'è ragione di dire che con essa un progresso viene segnato, ma che non c'è ancora tutto quello che vi dovrebbe essere. Ed appunto egli si è alquanto soffermato nella disamina di quei sistemi che esso non crede sufficientemente svolti nel Codice.

Ed egli, senza scendere in particolari, si è occupato di una grossa questione: della questione del credito marittimo. Egli ha applicato il concetto economico all'interesse e all'avvenire della marineria nostra; ed egli lo doveva fare, sia per gli eccitamenti che ebbe dagli oratori che lo avevano preceduto, sia per l'ufficio che copre meritamente di vice-presidente e relatore per l'inchiesta sulla marineria mercantile. L'onorevole Boselli comprese che domandare forme speciali perchè fosse accresciuto il credito marittimo, sarebbe stata cosa grave e difficile nelle condizioni attuali; quindi egli, con finissima arte, ci disse: non soltanto suspendete la discussione di questo libro del Codice, ma stralciatelo, perchè poi dovrà far parte di una legge speciale. Io mi auguro, o signori, che venga quel giorno in cui si possa proprio fare un Codice del commercio marittimo, stralcandolo dal Codice di commercio. È legge che si riproduce in tutte le cose umane che gradatamente vanno svolgendosi. Mentre tutte possono dapprima essere governate da un solo sistema generale, si deve venir poi specializzando per ciascuna di esse.

È quindi è possibile che, raggruppando insieme queste norme del commercio marittimo con le altre norme ora contenute nel Codice della marina mercantile, si possa poi formulare un bel giorno il Codice della marineria italiana. Vi sarà però la grave questione che essendovi comuni istituti, dei quali

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

pure è tutrice questa legge del commercio applicato ai mari, non si comprenderebbe il perchè si dovesse fare questo stralcio. Ma potrebbe avvenire che un grande svolgimento del commercio marittimo ci potesse portare a questo fatto; io me lo auguro di tutto cuore. Intanto, però, l'onorevole Boselli, che questo esprimeva come un voto e come un suo pensiero, si soffermava sulla questione del credito, e si occupava in modo singolare del prestito a cambio marittimo, del pegno e della ipoteca navale.

Ora, o signori, che il contratto di cui è questione si chiami pegno o si chiami ipoteca, francamente poco mi preme, poichè credo che non si riuscirà a darvi un'esatta definizione e ad accasellarlo esattamente o sotto il pegno o sotto l'ipoteca. In tutte le legislazioni marittime manca una esatta definizione della garanzia data con il mezzo della nave.

La nave è qualche cosa di eccezionale; il Codice la definisce un mobile, e le leggi internazionali ci dicono che è una continuazione del territorio nazionale. È un mobile, e frattanto sopra di esso si fanno atti come se fosse un immobile; e quando siamo a ricercare la natura e l'indole dell'immobile, noi vediamo che non corrisponde in nessuna guisa con la descrizione che ne dà il Codice civile, imperocchè se la si volesse considerare come un immobile per creazione della legge, bisognerebbe ch'essa rinunziasse alla sua alta missione di correre i mari e che rimanesse unita al suolo per mezzo di qualche catena. Quindi non può dirsi che sia propriamente un immobile. E se si considera come mobile sarà essa suscettiva di pegno propriamente detto?

Ma il pegno non può darsi perchè avremmo bisogno del custode, altrimenti vien meno l'idea dell'istituto del pegno, ed il custode non si può dare che in forma di simulazione assoggettando il capitano, il noleggiatore, infine chi comanda la nave, ad esserne il custode od a tollerarne uno sulla nave stessa. Quindi fu molto opportuna l'idea di toglier di mezzo questa questione, e di eliminare il custode.

Ora, o signori, che cosa si potrà fare a questo proposito? Dappertutto dove di mare si sono occupati, è riuscito impossibile dettare delle norme assolute per il credito marittimo.

Guardate in Inghilterra ove si istituirono degli stabilimenti di credito marittimo; essi caddero perchè non furono convenevolmente alimentati.

In Inghilterra ed in America dove l'arte del marino e dove l'industria del mare han ricevuto un potente sviluppo, non si fa il credito alla cosa, ma alla persona; si ha riguardo, come diceva il presidente della Camera di commercio di Glasgow, ai mezzi ed al carattere del marinaio; la nave è piuttosto una cosa secondaria. Si dà anche ipoteca sulla

nave, e in America ed in Inghilterra si fa anche il relativo atto, ma poi quest'atto non si iscrive a registro; esso è piuttosto una forma che una guarentigia, e ciò è da uomini pratici. Infatti, iscrivetela pure finchè volete, questa vostra ipoteca, fate pure le annotazioni che credete; ma se non avete un marinaio onesto, ma se sopra quella nave non avete un uomo di carattere che comandi, tutte le vostre garanzie spariranno. Quindi, fintantochè non sorga una nuova forma di garanzia e non siavi un fortunato che la sappia immaginare, bisognerà adagiarsi alle circostanze e continuare come per lo passato, salvo quei miglioramenti di forma che la sostanza rendano meno infelice. Fino a che non giunga questo momento, io affermo, o signori, essere impossibile di dire che noi siamo sulla via di definire questa questione; e l'onorevole Boselli, troppo pratico e troppo studioso di queste cose, comprenderà che non vi è un istituto da suggerirsi, non vi è un mezzo per il quale si possa creare e dar vita a questo credito sulla cosa. Stiam paghi al credito personale e di questo dobbiamo essere tutti fautori, e più di tutti egli che, vivendo in città di mare e rappresentandola qui, potrà contribuire a formare il carattere di questa gente marina e formarlo tale da rendere possibile il credito personale, vita ed alimento del commercio e dell'industria marittima in Inghilterra ed in America.

Ed in questa maniera e con questi mezzi morali, al commercio marittimo meglio si potrà venire giovando che con leggi che istituiscano o pegni o ipoteche o altre garanzie.

Circa poi alla proposta di separare questo secondo intiero libro del Codice, io non mi ci soffermo neppure, imperciocchè debbo dichiarare che non potremmo acconsentire ad una tale separazione, e questo sia perchè le cose in precedenza discorse dimostrano non legittimate le accuse, sia perchè in questo libro si contengono buone norme che abbiamo il dovere di non ritardare al nostro commercio marittimo, sia finalmente perchè non sapremmo fino a quando saremmo trascinati con la proposta anormalità non essendosi fatte che critiche di distruzione e non ci essendo dati suggerimenti di creazioni nuove.

Siccome però, prima di smettere l'esame di questo libro, desidero di dare completa risposta a quanti hanno parlato sopra questa materia, mi rammento che ho ancora un debito verso l'onorevole Varè. L'onorevole Varè si è doluto che, mentre certi atti si annotano all'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave, cioè là dove c'è il suo atto di nascita ed il suo libro di stato civile, allorquando poi si tratta di prestiti a cambio ma-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

rittimo non si faccia la annotazione su quel registro stesso, ma si segua un sistema diverso.

È la necessità delle cose, onorevole Varè, che consiglia un tale procedimento. Io comprendo perfettamente che se fosse possibile fare una di queste operazioni di prestito a cambio marittimo, e di annotarla contemporaneamente là all'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave, questa sarebbe la miglior cosa del mondo; nè si potrebbe desiderare di più, perchè si avrebbe una specie di surrogato all'ipoteca; cioè presso l'ufficio dove è iscritta la nave, dove esiste l'atto di nascita questa cosa che all'immobile vuolsi equiparare, si andrebbe a iscrivere la ipoteca. Così là dove è notata la nave, dove tutti possono spingere lo sguardo indagatore, dove tutti possono andare a ricercare la condizione di nascita, di vita, di esistenza, le traversie della nave stessa, dove tutti possono andare a ricercare anche se qualcuna di queste operazioni sia stata eseguita, tutto là si troverebbe riunito. Ma l'onorevole Varè faccia una ipotesi. Supponiamo una nave in alto mare che approdi a un porto straniero o molto lontano dal luogo dove risiede l'ufficio marittimo italiano presso il quale essa è iscritta; supponiamo che questa nave abbia bisogno di fare un contratto di cambio marittimo. Se prima di fare questo prestito si dovesse andare a fare l'iscrizione all'ufficio dove questa nave ha i suoi registri di stato civile, questa nave che si trova in lontani paesi, che ha approdato a lidi non italiani, si troverebbe nella impossibilità di ottenere questa operazione, e di provvedere forse ad urgenti bisogni.

È quindi questa necessità che ha imposto a chi scriveva il Codice che discutiamo, di non esigere che si dovesse prima di tutto fare questa iscrizione, e però allo scopo che l'onorevole Varè vorrebbe raggiunto si è provveduto per quanto era possibile. Signori, quando siamo in mare, ci troviamo sempre di fronte a norme eccezionali; norme eccezionali per testamenti marittimi, norme eccezionali per la responsabilità che hanno i cittadini; norme eccezionali per i diritti che ha il capitano sulle persone della nave; norme eccezionali dunque anche in questa materia, perchè è impossibile dettare una norma che ci porti ad applicare la legge comune. Adunque quest'articolo 583 provvede del suo meglio ordinando frattanto l'annotazione sull'atto di nazionalità che esiste sulla nave imponendo poi l'onere agli amministratori della marineria ed agli ufficiali consolari di trasmetterne copia all'ufficio presso il quale è iscritta la nave. In altri termini il proponente di questo Codice ha scritto tutto ciò che umanamente si poteva per provvedere a questo grave interesse, e contemporaneamente rendere

possibile questo contratto di prestito a cambio marittimo, quando la nave si trova lontana dal luogo dove essa si trova iscritta. E con questo, o signori, io credo di avere esaurito le risposte che si dovevano dare a coloro che hanno contrastato la bontà del libro secondo del Codice di commercio.

Signori, vengo alla questione dei fallimenti. Qui l'onorevole Varè si è fatto paladino di una istituzione, cioè del fallimento dei non commercianti, ossia, in altri termini, d'una legge d'insolubilità generale dei debitori. E ci ha citato l'atto americano del 1867, l'inglese del 1869, e l'ordinanza del 1872...

VARÈ. Il germanico, l'austriaco, lo svedese.

PASQUALI, *relatore*... pei quali anche i non commercianti sono ammessi a subire la procedura del fallimento. Tutti i codici, mi susurra ora alle orecchie l'onorevole Varè, hanno questa disposizione meno che da noi. E ne sia lodato Iddio! Quando non fosse profondamente studiata nelle sue forme, secondo me sarebbe un'istituzione proprio molto antiquata. Sapete, o signori, come si chiamava ai tempi romani questo istituto che oggi l'onorevole Varè vorrebbe introdurre? *Miserabile auxilium*. Questa era la definizione che ne era data dal diritto romano, od almeno dai suoi interpreti, ed era la legge Giulia che aveva introdotto questa specie di fallimento.

Perocchè, o signori, è inutile che ci facciamo delle illusioni; chiamatela legge generale d'insolubilità dei debitori, o chiamatela cessione dei beni, o concorso universale, in fin dei conti è poi la stessa cosa. I romani, che vedevano gravata la condizione del debitore dai creditori che ferocemente lo assalivano, che avevano norme severe per l'arresto personale, crearono la cessione dei beni appunto per sottrarre il debitore all'arresto personale, e alle molestie dei creditori. Questa cessione dei beni fu riprodotta nell'ordinanza del 1510; ed io spero che l'onorevole Varè non ci vorrà ridare il berretto verde di cui è cenno in questa ordinanza, nè portarci a quelle formule simboliche che nel Piemonte hanno lasciato la loro ricordanza in un motto molto triviale e molto comune. Ma egli potrebbe rispondermi che cerca i suoi esempi in più recenti leggi. E così dirmi che l'esempio della cessione di beni si riscontra nel paragrafo 1265 del Codice civile del primo regno d'Italia e che nel Lombardo-Veneto vi era il processo edittale che provvedeva a tale materia. Anzi potrebbe soggiungermi che per effetti del paragrafo 474 di detta legge la cessione dei beni si pronunzia *ex officio*, modo questo col quale si può avere l'istituto vero del fallimento. E quando egli mi volesse invocare altre disposizioni, ben lo so, potrebbe be-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

nissimo appigliarsi al regolamento giudiziario e legislativo di Gregorio XIV e ricordarmi i paragrafi 1502 e seguenti, nei quali si parla di cessione dei beni volontaria e di concorso universale dei beni e così si stabilisce vera legge d'insolubilità. La cessione era un fatto volontario; il concorso universale dei beni era un fallimento obbligatorio al quale s'induceva il debitore per volontà dei creditori in questi tre casi, in cui o il debitore fosse o fuggito o nascosto, o avesse cercato di cedere i beni e non gli fosse stato concesso, o quando avesse subito tre sequestri esecutivi.

Disposizioni consimili le abbiamo anche avute nelle successive legislazioni italiane. Ma ora, o signori, questo istituto sfuggì dal nostro Codice, perchè il ministro proponente, l'onorevole Vacca che lo chiamava un pietoso beneficio raccomandato dalle leggi d'umanità, e il Pisanelli che nella sua dotta relazione dimostrava non esser più necessario, concordano entrambi nel ritenere che la cessione dei beni fosse solo un mezzo per salvare dall'arresto personale per debiti civili. Una volta che tale arresto veniva abolito, cessando il male non vi era più mestieri del rimedio.

Oggi che abbiamo un buon sistema ipotecario, oggi che abbiamo la possibilità di garantirci sotto le diverse forme dei diversi istituti, portati dalle leggi civili, oggi che, a differenza delle leggi precedenti e segnatamente del regolamento di Gregorio XIV, abbiamo gli stessi sequestri conservativi, noi possediamo tutti gli elementi per dire che è garantita abbastanza la condizione del creditore. Di più abbiamo anche un concorso, o signori, e sta in questo. Nel giudizio di subastazione abbiamo i creditori ipotecari che concorrono; ora, domando io, con questo istituto della cessione dei beni, istituto irto di difficoltà e tutt'altro che semplice, all'interesse di chi vorreste provvedere? A quello del debitore o a quello dei creditori?

Se all'interesse del debitore, mi pare che non sia più il caso di ricorrere a questi mezzi oggi che è abolito l'arresto personale, oggi che non abbiamo più le molestie dei creditori, per le quali andarono celebri qui nella nostra Roma i fasti dei giovani dell'antica nobiltà romana, oggi infine che è soppresso ogni fatto di coazione contro la persona del debitore. Volete pensare alla condizione dei creditori? E mi domandate forse come si cautelino essi? Se si tratta di beni immobili iscrivendo le ipoteche; se si tratta di beni mobili ottenendo dei sequestri precedenti al pignoramento.

Ma comunque sia, o signori, e se qualcuno disente da questa mia opinione (e duolmi di vedere, da un cenno del capo, che tra questi vi sia l'illustre

guardasigilli, al cui alto intelletto professo la massima deferenza), io dico: sarebbe ad ogni modo qui il luogo di discuterne? O non si dovrebbe rispondere anche da chi non divide questa mia idea, da chi educato alla abitudine di quest'istituto speciale del concorso, crede che sia bene introdurre anche in Italia una legge per la insolubilità, non si dovrebbe rispondere all'onorevole Varè: *non est hic locus?* Signori, pensateci bene! È facile dire: anche i non commercianti possono fallire; ma quando si viene al momento di applicare una formola così semplice, si vede che sono difficili, gravose, dispendiose e vessatorie le norme per applicarla. E ieri con splendide parole ve l'ha dimostrato l'illustre giureconsulto Mancini. Quindi voi vedete che non sarebbe il caso di conglobare insieme delle disposizioni che si riferissero agli interessi degli altri cittadini, ed a quelli dei commercianti. Il fallimento dei commercianti è una cosa, le norme per la insolubilità del debitore civile debbono essere un'altra. L'onorevole Varè potrà dire di aver sollevata nel Parlamento italiano codesta questione che potrà essere soggetto di altre discussioni; ma frattanto, per quanto si riferisce al Codice di commercio, non mi pare possa venir posta innanzi. È un pensiero che deve essere in questo momento abbandonato. Esso cade sotto le disputazioni di tutti siccome soggetto di studi; e se io non cangerò idea, quando si presenterà la sua discussione alla Camera, io mi farò a combatterlo perchè non sia introdotto. Ma frattanto per ora ripeto che non è il caso di discuterne.

La critica che l'onorevole Varè ha fatto alla dichiarazione d'ufficio, è stata combattuta vittoriosamente da chi ha parlato ieri.

L'altro lamento che ha fatto l'onorevole Varè, che vi sia fra gli articoli 782 e 819 della dissonanza, è cosa che non sembrami risponda menomamente al concetto della legge, e nemmeno alla sua parola; in principio dell'articolo 819 si parla di tutti i creditori, ma poi dopo si dice quale debba essere la somma dei creditori presenti e la somma dei voti a raccogliersi. Nè si pretende il concorso di tutti.

L'onorevole Varè lamentò ancora che con speciale disposizione non siasi provveduto al caso di fallimento di società commerciali. In tali casi, egli dice, gli obbligatari, potendo esser molti e sparsi nel mondo, bisognava provvedere a non esigere una loro troppo numerosa rappresentanza. Ma non ho bisogno di accennare, o signori, che è impossibile che gli obbligatari non trovino il modo di farsi rappresentare. Si ebbe anzi già in Italia l'esempio di fallimenti di alcune società, le cui obbligazioni erano sparse e diffuse all'estero e specialmente in Inghilterra. Ebbene, anche colla legge attuale, che

pure non stabiliva norme speciali, si è potuto venire al concordato, ed a tutte quelle deliberazioni che erano del caso. Quindi, sotto anche questo aspetto, o signori, non mi pare nemmeno che sia il caso di instaurare nuovi e particolari sistemi.

L'onorevole Varè pure si è doluto del sistema che fu introdotto intorno all'amministrazione dei fallimenti, e che essa non si sia lasciata ai creditori, come pel passato, per darla invece ad altre persone. L'onorevole Varè ha dimenticato una cosa della quale certamente, ora che gliela richiamo alla mente, si ricorderà, che, cioè, tutte le volte che fallimenti sono avvenuti, e si nominarono sindaci i creditori, si ebbe questo spettacolo, o di avere creditori che provvedessero ai loro interessi, o creditori insipienti che trascurassero gli interessi altrui, o creditori trascurati dell'interesse proprio ed altrui, che si affidavano a consulenti senza responsabilità verso la massa dei creditori, ovvero creditori che perdevano la ragion morale e personale della loro responsabilità, perchè dovevano riferirsi al voto ed al parere altrui; quindi ogni sorta di inconvenienti. Molto meglio è destinare persone speciali, le quali dirigano le operazioni del fallimento, persone che abbiano una diretta responsabilità; e con questo sistema potremo forse vedere dati riparti maggiori alla numerosa ed infelice classe dei creditori dei fallimenti; e potremo vedere meglio salvaguardata la moralità. E dirò, o signori, che a questo proposito il Congresso dei ragionieri di Milano, elevava un voto perchè nella legge nostra fosse fatta una parte ad essi; che si dicesse cioè che l'ufficio di amministratori e liquidatori del patrimonio del fallito dovesse venire affidato a chi aveva il diploma di ragioniere. Io crederei eccessivo l'imporre tal norma per legge, ma ritengo opportuno ricordare questo voto dei ragionieri, perchè le Giunte che dovranno indicare ai tribunali le persone meglio adatte all'ufficio in questione, memori di questo voto, e della maggiore attitudine e pratica che si possono riscontrare nei ragionieri, vogliano di preferenza indicarli e i tribunali sceglierli di preferenza.

Esaurito così, come meglio potei, l'esame delle sollevate obiezioni oramai non ho più, se non vado errato, che quattro risposte da dare.

L'onorevole Simeoni ha domandato, se di fronte alla nuova legge sono compatibili, durante i giudizi penali, le azioni civili dei creditori per la rivalsa dei danni nascenti dai reati di bancarotta. Egli diffuse questa sua domanda analizzando la legge antica e la legge nuova, perchè nel progetto essendo soppresso l'articolo 713 del Codice vigente, credette che per tal fatto si dovesse cambiare interpretazione. Il sistema ed il pensiero

della legge si trovano nelle disposizioni degli articoli 684 e 856. Signori, non è mio ufficio di farmi qui ad interpretare la legge. La proposta questione sarà se mai risolta caso per caso, come accadde nel passato. Per esprimere tuttavia la mia opinione dirò che credo sia possibile la costituzione di parte civile. Che questa costituzione di parte civile per parte dei sindaci si abbia ad ammettere, sembrami si possa altresì desumere dal disposto dell'articolo 856 che stabilisce dover il magistrato penale liquidare i danni e stabilire i modi coi quali debba rientrare nel patrimonio del fallito, a beneficio della massa, ciò che per avventura fraudolentemente si fosse sottratto.

I principii generali di legge che ammettono il diritto alla costituzione di parte civile, le norme segnatamente dell'articolo 3 del Codice di procedura penale non contrastate in guisa alcuna, saranno quelle che segneranno la via che potrà essere seguita dagli amministratori del fallimento.

L'onorevole Zucconi si è dato pensiero di un grande interesse pubblico, di un interesse del quale tutti noi dobbiamo occuparci, inquantochè ha attinenza diretta all'italiana agricoltura. E noi che dalla agricoltura dobbiamo attenderci tanti benefizi e che nell'agricoltura riponiamo tante speranze per il nostro avvenire economico, non dobbiamo che accogliere con entusiasmo tutti quei suggerimenti e quegli eccitamenti che ci vengono per giovare a questa industria. Il solerte collega Zucconi ci diceva adunque che sui mercati e sulle fiere si fanno contrattazioni per somme superiori alle 500 lire; che se si portano le questioni in tribunale civile, manca la prova scritta dei relativi contratti e non potendosi produrre testimoni gli interessati giacciono nella impossibilità di poter utilmente esperire le loro azioni.

Oh! perchè, diceva egli, se le contrattazioni che si fanno nei magazzini generali, sono, per questo fatto stesso di essere eseguite in quel luogo, contrattazioni soggette alla legge commerciale, non vorrete voi ammettere che la fiera e il mercato, emporio temporaneo, ma che si riproduce di settimana in settimana, di mese in mese, d'anno in anno, abbiano la stessa virtù del magazzino e la località faccia diventare commerciale l'atto che in essa si compie? Ecco, o signori, commerciale l'atto, no nol potrà mai divenire. Se commercianti saranno i compratori o i venditori, per quel fatto stesso l'atto sarà commerciale o almeno soggetto alla giurisdizione commerciale, ma quando io entro sul mercato ad acquistare bovine, non potrò per questo solo fatto, io proprietario agricolo, diventare commerciante come non lo diventerà colui che me le vende se è nelle mie stesse condizioni.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

Secondo me v'è anche una differenza tra i magazzini generali e le fiere ed i mercati. I magazzini generali sono istituiti non già a beneficio del consumatore del privato cittadino o dello agricoltore, ma sono stabiliti a beneficio dei commercianti e del commercio, quindi del venditore e del compratore; per conseguenza non è tanto il luogo, ma la destinazione singolare del luogo che assicura che là entro non si faranno che atti commerciali. Del resto pare a me che l'onorevole Zucconi potrebbe perfettamente tranquillizzarsi, ove egli spingesse il suo sguardo acuto sull'articolo 1348 del Codice civile. Le prove per iscritto sono necessarie, tranne che nei casi di impossibilità di produrle. Questa impossibilità di cui parla l'articolo 1348 non la vorrete riconoscere dimostrata già nelle contrattazioni che si fanno nelle fiere o nei mercati? Mi pare che una savia interpretazione di questo articolo debba risolvere il dubbio cui ha accennato l'onorevole Zucconi e che con essa si possa dire appagato il suo desiderio.

L'onorevole Indelli ha fatto un lieve accenno ad una apparente mancanza nel Codice, ma contemporaneamente ne dava a se stesso la ragione dicendo non essere ancora giunto il momento di introdurre nel Codice di commercio le norme relative alle marche di fabbrica, ed ai brevetti d'invenzione.

Sta bene che abbiate legittimata la mancanza di disposizioni al riguardo dicendo che la materia non è ancora matura; ma io soggiungo che quando pure sarà matura, non sarà nemmeno allora il caso di farne parola nel Codice di commercio. La legge dà le norme generali, i regolamenti e le leggi speciali fissano i modi d'esecuzione. Ora, o signori, l'articolo 437 del Codice civile stabilisce il principio della proprietà intellettuale, questo principio si estende ai marchi di fabbrica, ed ai brevetti d'invenzione.

Reputo che per un Codice questo basti. I modi d'esercizio e di tutela di questa singolare proprietà non potranno mai essere sanciti con norme aventi carattere assoluto, ma saranno provvedimenti per la natura loro facilmente mutabili. Quindi la loro sede si troverà in leggi speciali.

Viene ultimo l'onorevole Martelli il quale in modo speciale ha fatto un appello anche al relatore per chiedere se con questa legge si venga a pregiudicare la questione dei tribunali di commercio. Io, signori, non posso parlare in nome della Commissione perchè non ne ebbi al riguardo mandato, nè ebbi tempo di consultarla a questo proposito. Ma io credo di potere affermare che la questione non è pregiudicata nè punto nè poco. Poichè data anche una legge speciale per il commercio quale è questo Codice, nello stesso modo che oggi l'appli-

cano i tribunali civili ove non esistono tribunali di commercio, si potrà attribuire questa giurisdizione ai medesimi anche là dove oggi i tribunali di commercio esistono. Del resto, mi pare che l'onorevole Martelli potrebbe essere perfettamente tranquillo in questa lodevolissima sua campagna contro i tribunali di commercio. Vegga quanto cammino la sua idea ha fatto già; quasi dovunque oggi si aboliscono i presidenti commercianti, e si mettono dei magistrati togati per il savio pensiero di sostituire al cancelliere, che faceva nel passato le sentenze, e senza responsabilità, un magistrato che abbia questa responsabilità, e senta il dovere di ben formulare legalmente quei criteri che in modo non legale, e non giuridico gli vengono espressi dai giudici che gli stanno a lato. Vegga l'onorevole Martelli quanta via faccia la sua idea col fatto stesso della discussione di questo Codice.

Man mano che le leggi commerciali si vanno codificando, man mano che le norme del commercio si raccolgono in un complesso di leggi, noi abbiamo sempre, o signori, una nuova ragione ed un nuovo elemento per dire che i tribunali di commercio non sono necessari. Per quale ragione vi era questa eccezionale giurisdizione? Perchè era mestieri che intervenisse, quasi giurato, il commerciante a dirvi delle consuetudini. Sicchè era savissima istituzione nel tempo antico il consolato piemontese, nel quale il commerciante non lo si faceva giudice solo nè giudice in modo assoluto, ma lo si metteva a lato del magistrato togato e lo si faceva più che altro perito per dire delle consuetudini commerciali, lasciando al giudice togato e maggiormente responsabile, il dovere di rispondere nelle questioni di giustizia, e di interpretare la legge. Ma quando le leggi sono codificate, quando rari sono i casi in cui la nuova legge si riferisce alle consuetudini, tanto minore sarà la necessità dei tribunali di commercio.

E qui, o signori, io ho terminato il compito mio! Io mi auguro che la Camera accolga il disegno di Codice quale venne presentato, ritenendo che delle considerazioni fatte dagli onorevoli colleghi si potrà tenere largo calcolo dall'illustre guardasigilli, quando con la sua saviezza e con la sua rettitudine di criterio, si varrà dei poteri di cui nell'articolo 3 del disegno di legge che precede il Codice. Egli comprenderà quale missione a lui sia dal Parlamento affidata; ed egli certamente si farà carico di tutte le considerazioni che vennero svolte, e, dove sia possibile, le accoglierà, traducendole in opportune modificazioni al Codice nei limiti delle facoltà che gli saranno concesse. E noi votiamo questo Codice con animo tranquillo, e con sicura coscienza di fare opera di civile sapienza. Imperocchè guai se noi

non lo facessimo. Il cammino dell'umanità è lungo a percorrerli, ed il tempo passato ha dimostrato con quanta fretta si vengano modificando e migliorando gl'istituti del commercio e dell'industria. Il tempo ne sospinge per la lunga via. Pareva impossibile che l'elettrico potesse fare una punta nel Codice di commercio, ma pure l'ha fatta. Oggi che oltre alla telegrafia elettrica abbiamo il telefono, oggi che la luce elettrica si diffonde, chi sa quanti nuovi istituti la scienza ci verrà procurando, chi sa quanti altri ce ne daranno l'industria ed il commercio. Facciamo in modo che le future Legislature non abbiano a trovarsi costrette a fare esse quelle modificazioni che a noi sono ora suggerite, ma lasciamo invece ad esse libero il campo per fare quelle altre che loro saranno imposte dal progresso avvenire. *(Vive approvazioni da tutte le parti della Camera — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Parlerò brevemente.

L'onorevole Mancini si meravigliò che io non avessi esaminato quanto il Ministero dei lavori pubblici aveva scritto a proposito del progetto del nuovo Codice di commercio nei riguardi dell'esercizio delle nostre ferrovie.

L'onorevole Mancini mi mandò indietro di 10 o 12 anni, mi mandò all'esame dei verbali delle discussioni fatte dalla Commissione speciale che esaminò preliminarmente, dodici anni fa, il progetto del nuovo Codice di commercio.

Io faceva notare all'onorevole Mancini che soltanto dopo l'approvazione data dal Senato al progetto del nuovo Codice di commercio, il ministro dei lavori pubblici aveva fatto invito alle amministrazioni ferroviarie di fare su questo disegno di Codice le loro osservazioni. Io ricordava pure che i direttori di quelle amministrazioni avevano presentato un memoriale in cui erano esposte molte e gravi considerazioni. Io domandava all'onorevole Mancini che cosa s'era fatto di questo memoriale. Già mi constava che di questo importante e ben serio memoriale non erasi tenuto conto; non lo si era, come promettevasi, preso in considerazione, ed oggi il discorso dell'onorevole relatore mi ha confermato che delle serie osservazioni esposte in questo memoriale non s'è tenuto conto alcuno. L'onorevole relatore disse però che qualche modificazione si potrà introdurre e adottare nei riguardi delle ferrovie vedremo.

Ma come si farà osservare in Italia la convenzione di Berna? Come coordinerete le tariffe, i nostri regolamenti e le disposizioni relative alle ferro-

vie con la convenzione di Berna? Io attenderò la risposta dall'onorevole ministro guardasigilli che ora difende questo disegno di legge. Lascio poi di rispondere a tanti altri argomenti, prodotti dall'onorevole relatore, colleghi di me ben più competenti, quali sono l'onorevole Genala e l'onorevole Spantigati gli risponderanno. Soltanto dirò, che mi è parsa strana una sua aritmetica che vien fuori adesso: che cioè 7, 3 e 10 sono equivalenti. *(Si ride)* È un'aritmetica che io non capisco. Mi ha dato occasione però, l'onorevole relatore, a un fatto personale. Egli ha detto: « L'onorevole Cavalletto, parlando in questo argomento, ha esordito con una nota politica. »

PASQUALI, relatore. Domando di parlare.

CAVALLETTO. Quale nota politica?

Io negli affari del paese e nelle questioni che si portano qui in Parlamento non ci faccio entrare note politiche, altro che quando la politica veramente ci entra. Ma nel Codice di commercio che politica mi si va a cavar fuori? *(Si ride)*

Io ho detto che deploro che il coordinamento dell'azione dei diversi Ministeri, come era stato stabilito dall'onorevole e compianto Bettino Ricasoli, sia stato dimenticato. È politica questa? È questione amministrativa. Ma volete far politica, volete far questione di partito in ogni cosa? Io non sono qui un partigiano: io qui servo, con retta coscienza, gli interessi del mio paese, e non guardo a partiti. E rarissime volte io getto nell'urna la palla nera, come certuni gettavano sempre palle nere, perchè le proposte venivano da un partito che non era il loro. Io non guardo partiti: guardo l'interesse del mio paese.

E poi, quali sono questi partiti? Io guardo, cominciando da quel settore *(Accenna al settore terzo della sinistra)* e vengo sino a questo *(Accenna al settore dell'estrema destra)*, e non vedo differenza vera di principii politici: non ci sono che miserie di partiti, di partiti personali che io sdegno seguire. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Mi pare che potremmo rimandare a domani il seguito di questa discussione. *(Sì! sì!)*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Intanto ricordo alla Camera che ieri furono annunziate due domande di interrogazione; l'una dell'onorevole Nervo, l'altra dell'onorevole Lualdi. Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio, in assenza del ministro degli affari esteri, di dichiarare se e quando possa rispondere a queste due interrogazioni.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

DEPRETIS, *presidente del Consiglio*. L'onorevole mio collega il ministro degli affari esteri è indisposto e nell'impossibilità di recarsi alla Camera; egli mi ha dato incarico di dichiarare, che così egli, come i colleghi ai quali pure sono rivolte le interrogazioni dei due onorevoli deputati Lualdi e Nervo, potranno rispondere alle interrogazioni lunedì in principio della tornata, ben inteso nella speranza che in tale termine egli possa ripristinare la sua salute.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, lo svolgimento della sua interrogazione sarà dunque stabilito per lunedì in principio di seduta, se il ministro degli affari esteri sarà guarito dalla sua indisposizione.

NERVO. Sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole Lualdi?

LUALDI. Sta bene.

PRESIDENTE. Così dunque rimane stabilito.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

MUSSI. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUSSI. La Camera ricorderà che, prima delle vacanze ultime, fu convenuto di trattare con una interpellanza la questione della graduale abolizione della tassa sul sale, ma che non si credette opportuno di stabilire in qual giorno dovesse essere svolta. Ora, essendo esaurita la legge elettorale, la cui urgenza si opponeva appunto alla determinazione precisa della giornata, io pregherei la Camera di volersi compiacere di stabilire, fosse anche in una seduta antimeridiana, il giorno in cui si possa svolgere non solamente la mia interpellanza, ma anche le altre presentate dagli onorevoli Luzzatti e Sanguinetti.

Io quindi mi permetterei di proporre una seduta straordinaria, a questo scopo, nella giornata di giovedì della futura settimana.

PRESIDENTE. La Camera deve rammentare che discutendosi il bilancio di prima previsione delle finanze, l'onorevole Mussi avrebbe voluto trattare la questione della diminuzione della tassa sul sale, e che fu allora stabilito di differire questa questione, coll'intesa che avrebbe poi potuto essere trattata con una interpellanza speciale presentata dall'onorevole Mussi. Due altre interpellanze, ispirate allo stesso concetto, furono presentate dall'onorevole Luzzatti e dall'onorevole Sanguinetti, e fu deliberato di accettarle in massima fin d'allora, salvo a stabilire poi il giorno per il loro svolgimento.

L'onorevole Mussi oggi ricorda quell'impegno alla Camera, ma non propone il giorno...

MUSSI. Sì, propongo una seduta antimeridiana per giovedì della futura settimana.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, giovedì mattina si riuniscono gli uffici; ella dovrebbe fare la sua proposta per venerdì o per mercoledì.

MUSSI. Io sono indifferente.

Voci. Per venerdì

MUSSI. Sia pure venerdì.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi propone dunque che la Camera voglia deliberare di tenere una seduta antimeridiana nel giorno di venerdì prossimo, per udire lo svolgimento delle tre interpellanze ora dette.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io acconsento per mia parte alla proposta dell'onorevole Mussi. Prendo anzi questa occasione per pregare la Camera di voler consentire che il disegno di legge iscritto nel numero 15 dell'ordine del giorno: « Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette, » venga in discussione immediatamente dopo esaurito quello del Codice di commercio. È un disegno di legge che è della massima urgenza.

Uva voce. C'è lo scrutinio di lista.

PRESIDENTE. Una cosa alla volta. Prima di tutto l'onorevole Mussi propone che la Camera voglia stabilire di tenere una seduta per venerdì alle 10 della mattina per udire lo svolgimento della interpellanza sua e di altri onorevoli colleghi.

Onorevole Luzzatti, acconsente?

LUZZATTI. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti?

(Non è presente.)

Chi tace acconsente. (ilarità)

Una voce. Ma non dice niente.

PRESIDENTE. Per conseguenza, non essendovi obiezioni, s'intende approvata la proposta dell'onorevole Mussi.

(È approvata.)

L'onorevole ministro delle finanze propone che la Camera voglia anche deliberare di surrogare al numero 2 dell'ordine del giorno « riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese » quest'altro: « modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette. »

Questo naturalmente non altera punto ciò che è stato ieri stabilito, vale a dire che nell'ipotesi che per martedì si termini la discussione del Codice di commercio, s'incomincerà a discutere la legge sullo scrutinio di lista.

Voci. Sta bene.

PRESIDENTE. È soltanto una trasposizione di numeri.

NANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Vorrei richiamare all'attenzione della Camera il disegno di legge iscritto col n° 3 nell'ordine del giorno, e concernente l'abolizione dei ratizzi in alcune provincie napoletane. È un disegno di legge che non può richiedere che forse un'ora di tempo per la discussione. Io desidererei che qualora non si arrivasse a discuterlo prima di martedì, si stabilisse di discuterlo nella seduta mattutina che la Camera ha testè deliberato di voler tenere.

PRESIDENTE. Onorevole Nanni, io credo che non bisogna fare troppo a fidanza sopra l'ipotesi di discussioni brevi; ne sia prova il progetto attuale la cui discussione sembrava dovesse essere brevissima. Ad ogni modo, senza fare ipotesi, mi pare che ella possa aspettare a fare una proposta formale quando saremo a venerdì venturo.

NANNI. Va bene, ma io ho fatta adesso la proposta, perchè ho visto che si vuole cambiare l'ordine del giorno; altrimenti mi sarei astenuto, ed avrei aspettato a fare la mia proposta venerdì.

PRESIDENTE. Scusi; il surrogare il numero di un progetto ad un altro, non significa punto posporre un progetto ad un altro.

L'onorevole ministro delle finanze non propone che si alteri l'ordine del giorno; il disegno di legge del quale ella parla rimane al n° 3: l'onorevole ministro propone soltanto che il n° 2 passi al n° 15 e il n° 15 al n° 2.

NANNI. Non faccio opposizione; pregherei però che il n° 3 andasse al n° 2 e il n° 15 restasse al numero 3.

PRESIDENTE. Allora ella propone un'inversione all'ordine del giorno.

NANNI. Propongo questa semplice inversione perchè mi pare che la discussione di quel progetto sarà brevissima.

PRESIDENTE. Dunque vi sono due proposte; la prima dell'onorevole ministro delle finanze, cioè che, senza alterare l'ordine del giorno, si trasporti il n° 15 al n° 2 e il n° 2 prenda il posto del n° 15. Invece l'onorevole Nanni propone una inversione, che cioè il disegno di legge iscritto al n° 3 vada al n° 2, e il n° 15 passi al n° 3; è insomma una inversione alla proposta del ministro.

NANNI. Io desidero solamente che quel progetto sia discusso; e siccome l'onorevole ministro chiede che sia posto al n° 2 il n° 15, vorrei che il n° 3 avesse la precedenza.

PRESIDENTE. E così io ho detto; fa o non fa proposta?

NANNI. Sì, signore, io faccio questa proposta, che il disegno di legge segnato al n° 3 passi al n° 2.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ho fatto una proposta semplicissima, cioè di surrogare il disegno di legge che si trova iscritto col n° 15 a quello iscritto col n° 2, e di lasciare al suo posto quello che sta col n° 3.

Questa proposta è determinata da un motivo urgente d'amministrazione, poichè o la legge della quale parlo, viene approvata entro il mese di febbraio, al più tardi, oppure non è più opportuna.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Nanni?

NANNI. Non insisto; mi riservo di presentare a suo tempo la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno per domani rimarrà così stabilito:

Alle 11 riunione negli uffici, alle due seduta pubblica, ordine del giorno:

1° Verificazione di poteri (Elezione contestata del collegio d'Iglesias);

2° Svolgimento di una interrogazione del deputato De Rolland, e d'una interpellanza dell'onorevole Branca al ministro delle finanze;

3° Seguito della discussione del disegno di legge diretto a dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane.

Il resto come sta nell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 6 05.

Ordine del giorno per la tornata di sabato:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Verificazione di poteri (Elezione contestata del collegio d'Iglesias);

2° Svolgimento di una interrogazione del deputato De Rolland, e di un'interpellanza del deputato Branca, dirette al ministro delle finanze;

3° Seguito della discussione del disegno di legge diretto a dare facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 27 GENNAIO 1882

- 6° Sullo scrutinio di lista ;
7° Riforma della legge provinciale e comunale ;
8° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ;
9° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ;
10. Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno ;
11. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso ;
12. Trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano ;
13. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze ;
14. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia ;
15. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni ;
16. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci ;
17. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese ;
18. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro ;
19. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.